Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_36_1_DPR_256_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0256/Pres.

Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 69 e seguenti della LR 4/2001 (legge finanziaria 2001), adottato con DPReg. 281/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)";

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 69, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli - Venezia Giulia, per l'attivazione, mediante convenzioni con Istituti di credito operanti nel Friuli - Venezia Giulia, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi "de minimis";

VISTO il "Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio", approvato con proprio decreto n. 0281/Pres. dd. 26 luglio 2001, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2001 (Registro 1 - Foglio 367) e successive modifiche apportate con successivo decreto n. 0184/Pres dd. 24 giugno 2002;

CONSIDERATO che il citato DPReg. n. 0281/2001 prevede all'articolo 6 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

CONSIDERATO che il citato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

RITENUTO necessario modificare il regolamento emanato con DPReg. n. 0281/2001, con particolare riferimento all'articolo 6 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) 1998/2006;

RITENUTO altresì necessario integrare il suddetto regolamento emanato con DPReg. n. 0281/Pres./2001 con la previsione relativa al rinvio dinamico di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso",provvedendo ad inserire l'articolo 14 bis "Rinvio dinamico;

VISTA la legge regionale 7/2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2007 n. 1947;

DECRETA

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)", emanato con DPReg. 26 luglio 2001, n. 0281/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_256_2_ALL1

Modifiche e integrazioni al "Regolamento per l'attuazione dei prestiti partecipativi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001)", adottato con DPReg. 26 luglio 2001, n. 0281/Pres.

Art. 1 sostituzione dell'articolo 6 del DPReg. n. 0281/2001

1. L'articolo 6 del DPReg. n. 0281/2001, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 regime di aiuto
1. I finanziamenti a tasso agevolato attivati in forza di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente Regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'entità dell'aiuto in termini di "de minimis" è determinato in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.
4. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B. Tale allegato viene aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione."

Art. 2 aggiunta dell'articolo 14 bis del DPReg. n. 0281/2001

1. Dopo l'articolo 14 del DPReg. n. 0281/2001, è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis rinvio dinamico
1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione."

Art. 3 inserimento dell'allegato A al DPReg. n. 0281/2001

1. Al DPReg. n. 0281/2001, è aggiunto il seguente allegato:
<<Allegato A
(Riferito all'articolo 6, comma 3)
Contributi in conto interessi previsti dall'articolo 7, comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto "de minimis".
I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto

accordato con il contributo concesso sono quelli di seguito definiti.
DATA DI CONCESSIONE: la data di erogazione dell'importo dell'agevolazione relativa all'abbattimento in conto interessi, all'istituto bancario, da parte del CON.GA.FI. in base alle modalità di cui all'articolo 7 comma 9 del Regolamento.
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione.
AIUTO: equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 7 del Regolamento, relativamente alle rate del finanziamento.
CALCOLO DELL'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k}{(1 + t_{att} / 100)^{(g / 360 + (k - 1) / 2)}}$$

dove:
n: numero rate totali da considerare;
g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;
tatt: tasso nominale annuo di attualizzazione;
k: variabile da 1 a n;
Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.>>

Art. 4 inserimento dell'Allegato B al DPReg. n. 0281/2001

1. Dopo l'Allegato A al DPReg. n. 0281/2001, è aggiunto il seguente allegato :
<<Allegato B
(Riferito all'articolo 6, comma 4)
Regime di aiuto de minimis
Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.>>

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e produce i suoi effetti dal 1 luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_36_1_DPR_260_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0260/Pres.

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

VISTI in particolare l'articolo 21, comma 1 e l'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della LR 47/1978, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per l'innovazione e la ricerca applicata a favore del comparto industriale da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

VISTO il comma 2 dell'articolo 2 della LR 26/2005, il quale dispone che, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, sono recepite con regolamenti le definizioni corrispondenti a quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria;

VISTO il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, adottato in base all'articolo 3 della legge regionale 26/2005 con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2005;

VISTO il documento recante la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3173 del 22 dicembre 2006 con cui è stato approvato, in via preliminare alla notifica, il "Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 16 marzo 2007 con cui è stato riapprovato il "Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)", modificato sulla base delle indicazioni formulate dai competenti uffici comunitari;

PRESO ATTO che con lettera del 17 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea detto progetto di regolamento e che ulteriori informazioni, richieste dalla Commissione con nota D/51775 (COMP/G3/AC D(2007) 223) del 25 aprile 2007, trasmessa alla Regione il 23 maggio 2007, sono state inviate con lettera del 28 maggio 2007, prot. 546/07, trasmessa alla Commissione in data 29 maggio 2007;

PRESO ATTO che la Commissione europea, con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, ha stabilito la compatibilità del regime notificato relativo al suddetto progetto di regolamento con le regole del Trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);

ATTESO che ai sensi del punto 4 della citata deliberazione n. 549 del 16 marzo 2007 la Giunta regionale si è riservata la facoltà di modificare o integrare il progetto di regolamento sulla base delle eventuali

osservazioni pervenute dai competenti organi comunitari;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 6 agosto 2007 con la quale si è proceduto all'approvazione definitiva del regolamento precedentemente citato con l'introduzione di modifiche al testo, in particolare:
a) agli articoli 2, 11, 12, 22, 28 e 32, al fine di chiarire rispettivamente l'inquadramento giuridico del regime d'aiuto, l'esclusione delle imprese in difficoltà e delle imprese che non hanno restituito aiuti illegali, le condizioni di ammissibilità e rendicontazione delle spese generali, l'esclusione degli aiuti indiretti alle imprese per il tramite di enti di ricerca, gli obblighi di documentazione dell'effetto di incentivazione;
b) agli articoli 6, 7, 9, 17, 20, 22, 37 e 39, al fine di chiarire l'indirizzo aggiornato del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di comunicazione dell'adozione di provvedimento negativo, la determinazione del termine per la presentazione della rendicontazione, le finalità del trattamento e della comunicazione dei dati acquisiti;
VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_260_2_ALL1

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca e l'innovazione nelle strutture industriali della regione, in attuazione del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica), articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), di seguito denominata legge.

Art. 2 regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi, ad avvenuta approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, intervenuta con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, in osservanza della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) attività di sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle co-

noscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
c) innovazione dei processi: l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
d) innovazione dell'organizzazione: l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
e) imprese industriali: le imprese che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;
f) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma: i centri che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore industriale, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002;
g) associazioni temporanee di imprese industriali (ATI): le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i);
h) piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con DPReg. 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres.;
i) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
j) ente di ricerca: un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
k) soggetti altamente qualificati: le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;
l) commessa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: il contratto con cui una PMI industriale incarica, a fronte del pagamento di un corrispettivo, un soggetto altamente qualificato di cui alla lettera k) di realizzare con l'impiego delle proprie conoscenze un progetto di ricerca industriale o un'attività di sviluppo sperimentale, come definite alle lettere a) e b);
m) progetto congiunto: il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;
n) studio di fattibilità: lo studio preliminare alla realizzazione della ricerca volto a valutare l'esistenza delle condizioni favorevoli alla realizzazione del progetto, le opportunità di collaborazione con partner nazionali od esteri, gli eventuali sbocchi industriali; non sono comprese le indagini di mercato;
o) Comitato: il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 4 settori esclusi

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori disciplinati dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato, contemplati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), ad eccezione degli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, disciplinati in forma specifica dal regolamento CE n. 1107/70.

Art. 5 divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 6 comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione comunica al soggetto richiedente il contributo:
a) l'oggetto del procedimento;
b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria;
c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati;
d) l'Ufficio competente presso cui si può prendere visione degli atti o trarne copia.
2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale.

Art. 7 istruttoria

1. Ai sensi dell'articolo 11 della LR 7/2000 il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. L'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto ad insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 8 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul

lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II - LABORATORI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE

Art. 9 laboratori riconosciuti dalla Regione

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della legge, la Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni od enti, di seguito tutti indicati con il termine "laboratori", purché abbiano i seguenti requisiti:
a) il laboratorio è effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
b) il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
c) il laboratorio si avvale di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
d) il laboratorio possiede un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
7) pubblicazioni;
8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione, è presentata alla Direzione centrale attività produttive corredata degli allegati previsti e di idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di ogni altro elemento utile per valutare l'attività svolta.
4. Il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
6. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
a) aver presentato richiesta in tal senso;
b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;
c) non aver svolto per 12 mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento;
d) ogni circostanza che faccia ritenere che il laboratorio non presenta più i requisiti per mantenere il riconoscimento.

CAPO III - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA APPLICATA, SVILUPPO SPERIMENTALE, INNOVAZIONE

Art. 10 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) della legge, sono finanziabili i progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominati rispettivamente "progetti di ri-

cerca" e "progetti di sviluppo", finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e i progetti di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge, sono finanziabili i progetti congiunti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, in seguito denominati rispettivamente "progetti di innovazione dei processi" e "progetti di innovazione dell'organizzazione".
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge, è finanziabile l'affidamento di commesse di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale, in seguito denominate rispettivamente "commesse di ricerca" e "commesse di sviluppo", da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati.
4. I progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:
a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;
e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.
5. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 devono riferirsi ai settori industriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

Art. 11 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati:
a) imprese industriali;
b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
c) ATI;
d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.
2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti congiunti di innovazione dei processi e dell'organizzazione:
a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con grandi imprese;
b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di grande impresa, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI i quali sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
3. Sono beneficiarie dei contributi per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo le sole PMI industriali, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, nonché i consorzi fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici e privati, purché la partecipazione finanziaria delle PMI industriali sia superiore al 50 per cento e il consorzio rientri nei parametri dimensionali di PMI.
4. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'articolo 17 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 6, lettera b).
5. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1,

comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

Art. 12 spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attività di ricerca, come di seguito dettagliati:

1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, gli amministratori o i soci dipendenti o con contratto di collaborazione, il titolare di impresa individuale. Il costo del personale viene calcolato con le modalità di cui all'articolo 24. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi;

2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica; per la realizzazione di progetti di innovazione dell'organizzazione sono ammissibili solo i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni 3; il periodo di utilizzo decorre dalla prevista data di acquisto. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing: in tal caso è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi per attrezzature del laboratorio; gli strumenti e le attrezzature acquistati non possono essere utilizzati al di fuori del laboratorio;

c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista;

d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse in misura non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca e sono rendicontate secondo le modalità disciplinate all'articolo 28;

f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;
g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.
2. Per la realizzazione delle commesse di ricerca e di sviluppo sono considerati ammissibili le seguenti spese:
a) corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, al netto di IVA, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti;
b) spese di trasferta del commissionario: ammesse esclusivamente se strettamente connesse al progetto realizzato e regolarmente fatturate.
3. Nella voce Recuperi del modello di domanda approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare:
a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.
4. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando:
a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole;
b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni:
1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati derivanti dall'attività che ha svolto direttamente;
3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che risultano dalle attività svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico è dedotto da tale compenso;
4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
5. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruità delle spese evidenziate e può prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili le spese relative a:
a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
c) formazione del personale;
d) beni immobili, impianti generali, opere edili;
e) beni e materiali usati;
f) scorte;
g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
h) registrazione del brevetto;
i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
j) ricerche di mercato;
k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
l) IVA e altre imposte e tasse;
m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.

Art. 14 avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.
2. Per avvio dell'iniziativa si intende:
a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

Art. 15 limiti di spesa e di contributo

1. Il limite massimo di contributo concedibile è di 3 milioni di euro.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:
a) piccola impresa 20 mila euro;
b) media impresa 150 mila euro;
c) grande impresa 300 mila euro.
3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 2, il contributo viene revocato.

Art. 16 intensità dell'aiuto

1. L'aiuto viene concesso in conto capitale, nel limite dell'intensità massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensità massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:
a) 50 per cento per i progetti di ricerca e le commesse di ricerca;
b) 25 per cento per i progetti di sviluppo e le commesse di sviluppo;
c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo e le commesse di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:
a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di Ricerca e Sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa ed un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione deve riguardare la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non limitarsi ad una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda deve essere allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; non sono ammesse lettere di intenti e di interessamento da parte degli enti di ricerca; è ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo.
5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di:
a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
6. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:
a) 80 per cento per i progetti di ricerca e per le commesse di ricerca;
b) 60 per cento per i progetti di sviluppo e per le commesse di sviluppo;
c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri

indicati nella scheda in allegato A, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa sia ai contenuti del progetto stesso. La scheda di valutazione è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale.
8. La valutazione di cui al comma 7 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.
9. In relazione alle risorse disponibili, annualmente sono determinate le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse.

Art. 17 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre. Il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente; sono ammesse le domande pervenute successivamente purché inviate a mezzo raccomandata entro la scadenza del termine (fa fede il timbro postale) e pervenute entro i quindici giorni successivi a tale scadenza. Le domande presentate successivamente ai termini sopraindicati vengono esaminate nel semestre successivo.
2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.
3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo.
4. Per le ATI la domanda inoltre contiene l'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente.
5. Per le grandi imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese.
6. Qualora la domanda sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
7. L'istante che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
8. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 18 parere del Comitato

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione ed originalità, in base ai criteri di cui all'allegato A.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.
3. Il Comitato viene sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato.
4. Il Comitato valuta inoltre l'idoneità delle imprese che ne fanno domanda ad ottenere il riconoscimento dalla Regione di laboratorio altamente qualificato.

Art. 19 criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000 entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.
3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle

imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.
4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse, viene seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.
6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

Art. 20 erogazione in via anticipata

1. Limitatamente ai progetti a cui è stato attribuito valore alto, i contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:
a) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della LR 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa.
2. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

Art. 21 variazioni al progetto

1. Eventuali variazioni sostanziali al progetto, tra cui la modifica delle date di avvio e conclusione o della sede della ricerca, possono essere autorizzate solo a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata; le richieste di proroga devono essere inoltrate prima della scadenza dei termini previsti. Le suddette variazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Eventuali variazioni non sostanziali, intervenute durante lo svolgimento dell'iniziativa o successivamente fino all'esaurimento degli obblighi esistenti in capo al beneficiario in relazione al contributo ottenuto, inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa, tra le quali ragione sociale, forma giuridica, fusioni o incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, oppure le risorse impiegate nel progetto, come i ricercatori o l'acquisto di specifiche attrezzature, devono essere comunicate alla Direzione Centrale Attività Produttive entro 30 giorni dal loro verificarsi.
3. In difetto della comunicazione nei termini previsti l'Amministrazione revoca il contributo concesso, sentito il Comitato, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
4. Nel caso dei progetti congiunti di cui all'articolo 10, comma 2, non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.
5. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

Art. 22 rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 6 mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi; qualora sia stato richiesto l'anticipo, il termine di rendicontazione viene ridotto ad 1 mese dalla conclusione del progetto. Nel decreto di concessione, che viene trasmesso al beneficiario, è indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga.
2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la sua realizzazione nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le gran-

di imprese, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative rispetto all'ordinaria attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese;
b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;
c) elenchi e diari di attività relativi al personale;
d) elenchi, documenti giustificativi di spesa e documenti attestanti l'effettivo pagamento, in originale o in copia, secondo quanto precisato all'articolo 40;
e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonché il corretto annullamento delle relative fatture;
f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
3. Per i progetti presentati da ATI, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), vengono prodotti per ogni aderente all'ATI stessa, ma integrati in un unico documento di rendicontazione.
4. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. I modelli vanno inoltrati alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative. Possono essere allegati altri documenti tecnici che l'impresa ritiene utili ai fini di dimostrare la qualità del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.
5. Per le commesse di ricerca e di sviluppo, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico-scientifica dell'attività svolta, redatta dal soggetto che ha svolto la commessa, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
b) titolo di spesa, in copia, indicante l'oggetto dell'attività svolta, il periodo di svolgimento e il dettaglio delle spese sostenute;
c) relazione dell'impresa committente che evidenzia gli effetti diretti ed indiretti che il progetto di ricerca o l'attività di sviluppo sperimentale ha comportato per la crescita e la competitività dell'impresa;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i costi della prestazione ottenuta ed il corretto annullamento della relativa fattura;
e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.
6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 23 certificazione

1. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della LR 7/2000.
2. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 24 costi del personale di ricerca

1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con cui il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nella nota illustrativa facente parte integrante del modulo di domanda e suddivise come segue:
a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato;
b) ricercatori.
2. Nel caso il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla società, il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi ed è comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente.
3. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori.

4. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

Art. 25 prestazioni interne

1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il legale rappresentante attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore ordinarie e straordinarie da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alla nota illustrativa.
2. L'impresa tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore ordinarie e straordinarie dedicate al progetto da ogni singolo addetto.
3. Possono essere imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attività di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo.

Art. 26 strumenti e attrezzature

1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Il costo di cui al comma 1 è riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, a decorrere dalla data di acquisto, rapportato ad un periodo complessivo di ammortamento fissato in 3 anni.
3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.
4. In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi complessivamente sostenuti per le attrezzature di laboratorio nel periodo della ricerca.

Art. 27 prestazioni di terzi

1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA.
2. L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato.
3. Il corrispettivo dovuto per la realizzazione di commesse di ricerca e di sviluppo, di cui all'articolo 12, comma 2, è equiparato ad una prestazione di terzi, di cui al comma 1.

Art. 28 spese generali

1. Le spese generali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono rendicontate, a scelta dell'impresa, secondo una delle seguenti modalità:
a) rendicontazione forfettaria di un importo non superiore al 20% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto;
b) in alternativa, rendicontazione voce per voce delle singole spese generali, per un importo non superiore al 40% dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto, con l'ausilio di un esperto contabile indipendente; la spesa relativa all'attività di rendicontazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di "de minimis" a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 29 materiali

1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), è determinato in base alle fatture, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. L'impresa deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, in cui siano evidenziati unità di misura, costo unitario e costo complessivo; l'Amministrazione ha facoltà di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi.

Art. 30 recuperi

1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per

la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero viene rilevata dalla fattura di vendita.
2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attività ordinaria dell'impresa, il recupero viene calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti.

CAPO IV - CONTRIBUTI PER STUDI DI FATTIBILITA'

Art. 31 iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge, sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

Art. 32 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 31, i soggetti di seguito elencati:
a) imprese industriali;
b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
c) associazioni temporanee di imprese industriali;
d) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma;
e) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.
2. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà. A tal fine nel modello di domanda di contributo di cui all'articolo 37 è contenuta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 4, lettera b).
3. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I soggetti di cui al comma 1, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda di contributo presso la quale si intende realizzare il progetto di ricerca o di sviluppo sperimentale, con attività codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo.

Art. 33 spese ammissibili

1. Fermo restando quanto dettato dall'articolo 34, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, per i servizi ottenuti da fonti esterne a prezzo di mercato, per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'articolo 31.
2. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni.
3. Le domande sono sottoposte alla valutazione del Comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruità delle spese preventivate.

Art. 34 avvio dell'iniziativa

1. L'iniziativa deve avere inizio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o di spedizione in caso di inoltro a mezzo raccomandata. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.

Art. 35 limiti di spesa e di contributo

1. I limiti di spesa ammissibile sono i seguenti:
a) limite minimo 5 mila euro;
b) limite massimo 75 mila euro.

2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro il contributo viene revocato.

Art. 36 intensità dell'aiuto

1. L'intensità del contributo in conto capitale concessa per le iniziative di cui all'articolo 31 non può superare i seguenti limiti:
a) 50 per cento delle spese ammissibili per le PMI;
b) 40 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese.

Art. 37 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive.
2. La domanda illustra l'oggetto della consulenza affidata e le relative finalità; fornisce una presentazione delle caratteristiche professionali del consulente; comprende le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo; la domanda contiene una relazione in cui il consulente espone le modalità di svolgimento dello studio ed il relativo costo preventivato.
3. La domanda è redatta esclusivamente secondo il modello approvato con decreto del Direttore Centrale Attività Produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione indicata nelle note illustrative, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.
4. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Art. 38 criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della LR 7/2000.
2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita.
3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria vengono archiviate.

Art. 39 rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione Centrale Attività Produttive, entro il termine massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dei contenuti dello studio o del progetto realizzato;
b) titolo di spesa, in copia, prodotto nel rispetto dei requisiti di regolarità di cui all'articolo 36;
c) copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando, agli uffici statali o comunitari competenti.
2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. La rendicontazione viene redatta utilizzando i modelli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive, reperibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle istruzioni di compilazione. I modelli vanno inoltrati alla Direzione Centrale Attività Produttive sia in forma cartacea, con la sottoscrizione in originale da parte del responsabile della ricerca e del legale rappresentante, sia in forma elettronica per via telematica secondo le modalità indicate nelle note illustrative.

CAPO V - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 40 regolarità formale della documentazione di spesa e di pagamento

1. Le spese sostenute sono attestate con i relativi documenti giustificativi della spesa, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a

ricondurlo all'attività del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.
2. I documenti giustificativi ammissibili:
a) recano data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca;
b) riportano sull'originale del documento l'apposita dicitura di annullamento, indicata nell'allegato delle istruzioni, di cui all'articolo 39, comma 3, volta ad evitare che il titolo venga utilizzato per l'ottenimento di altri contributi;
c) riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede dove si è svolta la ricerca; se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
3. Tutti i titoli di spesa sono allegati in copia non autenticata ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, nonché la pertinenza delle spese documentate al progetto di ricerca. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
4. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.
5. Il pagamento dei titoli di spesa è comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso una delle seguenti alternative:
a) dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo;
b) dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax;
c) copia della conferma dell'istituto bancario di ricevuto ordine di bonifico o di avvenuto bonifico;
d) copia dell'estratto conto.
6. Nel caso di pagamento cumulativo di più titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento è accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati.
7. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in Euro con le seguenti modalità:
a) in caso di pagamenti con addebito su conto in Euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibile anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 41 modalità di determinazione del contributo da liquidare

1. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
2. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati ed ammessi siano inferiori a quelli originariamente ammessi o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'articolo 16, comma 4.
3. Con riferimento alle iniziative di cui al Capo III, sono ammesse rimodulazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purché sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione.

Art. 42 liquidazione del contributo

1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese consuntivate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 20, viene liquidato entro 9 mesi dalla presentazione del rendiconto al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dello stabilimento dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa agevolata, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
2. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti.

Art. 43 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

Art. 44 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 49 della LR 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:
a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 6, e dell'articolo 39;
b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarità formale di cui all'articolo 40;
c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 15, comma 2 o inferiore al limite di cui all'art. 35, comma 2;
d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese;
e) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
f) sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e non sia stata autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 21, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a);
h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 46, comma 1, lettere b) e d) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera c) comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento qualora la riduzione del livello occupazionale sia pari o superiore al 10 per cento.
5. L'Amministrazione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della LR 7/2000.

Art. 45 sospensione dei termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
2. Il termine per la liquidazione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
3. I termini per la concessione e la liquidazione del contributo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della LR 7/2000.
4. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione e liquidazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.
5. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 46 obblighi del beneficiario

1. Con riferimento alle iniziative di cui al Capo III, il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei 2 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo:
a) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
b) mantenimento dell'incremento occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
c) per le imprese aventi un numero pari o superiore a 250 addetti, mantenimento del livello occupazionale come dichiarato nell'istanza di contributo per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
d) sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.

2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla scadenza di ogni annualità riferita alla data di conclusione del progetto.
3. Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla LR 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 47 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 48 programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per ricerca, sviluppo ed innovazione a favore delle imprese industriali nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, di carattere puramente formale e amministrativo e che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.
3. In caso di modifiche diverse da quelle previste dal comma 2 il bando è soggetto a procedura di notifica, fatta salva l'applicabilità di pertinenti regimi di esenzione o "de minimis".

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla LR 7/2000.

Art. 50 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della LR 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 51 norme transitorie e finali

1. La normativa previgente continua ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento nonché alle domande presentate fino alla prima scadenza semestrale di cui all'articolo 17, comma 1, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 52 abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti emanati con DPGR 22 settembre 1987, n. 0451/Pres. (Regolamento di attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni) e con DPReg. 23 maggio 2003, n. 152/Pres. (Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 giugno 1978,n. 47).

Art. 53 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_36_1_DPR_260_2_ALL1 - SCHEDA ED ELENCO COMUNI

Allegato A
(riferito agli articoli 16 e 18)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
ai fini dell'assegnazione del contributo ex LR 47/78

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGETTO (massimo 78 punti)

1) grado di innovatività (*in alternativa a, b, c, d*) (massimo 35 punti)

NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente

a) prevalenza di attività di Ricerca (*in alternativa I, II*)

I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale (min 26 max 35) ☐ ...

II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati (min 17 max 26) ☐ ...

b) prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale (*in alternativa I, II*)

I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale (min 9 max 16) ☐ ...

II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati (min 1 max 8) ☐ ...

NB per i progetti complessi, composti ad esempio sia da innovazione dei processi che da innovazione dell'organizzazione la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente

c) prevalenza di innovazione dei processi (*in alternativa I, II + eventualmente III*)

I) metodo di produzione o di consegna nuovo (min 6 max 8) ☐ ...

II) metodo di produzione o di consegna sensibilmente migliorato (min 3 max 5) ☐ ...

III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso) ☐ 3

d) prevalenza di innovazione dell'organizzazione (*in alternativa I, II + eventualmente III*)

I) metodo organizzativo nuovo (min 6 max 8) ☐ ...

II) metodo organizzativo sensibilmente migliorato (min 3 max 5) ☐ ...

III) elevato grado di rischio (valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, ai guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, alle probabilità di insuccesso) ☐ 3

2) collaborazione con enti di ricerca (massimo 8 punti)

- collaborazione con Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica (tra cui Sincrotrone, Catas)

oppure

- convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale ☐ 8

3) progetti di laboratorio (massimo 5 punti)

progetti che prevedono l'impianto, l'ampliamento o l'iniziale funzionamento di laboratori e centri di ricerca di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge ☐ 5

4) progetti realizzati presso laboratori qualificati (massimo 5 punti)

progetti svolti presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR ☐ 5

(riferito agli articoli 16 e 18)

---

5) impatto sistemico dei risultati perseguiti (*a, b, c, d possono sommarsi*) (massimo 12 punti)

a) ripercussioni del progetto sull'intero settore considerato o sul sistema socio-economico regionale (es. diffusione rete o banda larga, riduzione impatto ambientale, migliore utilizzo risorse energetiche) ☐ 3

b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese ☐ 3

c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi ☐ 3

d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca ☐ 3

---

6) impatto economico dei risultati perseguiti (*a, b possono sommarsi*) (massimo 13 punti)

a) ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import-export, ecc. ☐ 8

b) incremento effettivo, arrotondato per difetto, del livello occupazionale pari o superiore al 5 % dell'organico rispetto ai dipendenti occupati alla data di avvio dell'investimento, da mantenere per due anni dalla conclusione del progetto ☐ 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA (massimo 22 punti)

---

7) dimensioni (*in alternativa a, b*) (massimo punti 8)

a) piccola impresa ☐ 8

b) media impresa ☐ 4

---

8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico (*in alternativa a, b, c, d*) (massimo punti 8)
(in allegato elenco aree montane)

a) Comuni area montana: fascia A ☐ 4

b) Comuni area montana: fascia B ☐ 6

c) Comuni area montana: fascia C ☐ 8

d) Area 87 3 c ☐ 8

---

9) collaborazioni precedenti (*in alternativa a, b*) (massimo punti 2)
intensità di collaborazione con istituti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni

a) Permanente ☐ 2

b) Saltuaria ☐ 1

---

10) precedenti investimenti in ricerca (*in alternativa a, b*) (massimo punti 2)
capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti

a) Alta ☐ 2

b) Media ☐ 1

---

11) nuova impresa (massimo punti 2)
si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda ☐ 2

===

PUNTEGGIO TOTALE ……..

===

LIVELLI DELLA GRADUATORIA

Punteggio minimo: 15 punti
Livello basso: da 15 a 40 punti
Livello medio: da 41 a 75 punti
Livello alto: da 76 a 100 punti

(riferito agli articoli 16 e 18)

ELENCO DEI COMUNI DI MONTAGNA

APPARTENENTI ALLE FASCIA "A"

Provincia di Udine:	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano.
Provincia di Pordenone:	Arba, Maniago, Montereale Valcellina, Sequals, Vivaro.

APPARTENENTI ALLE FASCIA "B"

Provincia di Udine:	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio.
Provincia di Pordenone:	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio.

APPARTENENTI ALLA FASCIA "C"

Provincia di Udine:	Ampezzo, Arta Terme, Attimis *(frazioni di Porzus, Subit, Cancellier)*, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo *(frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza)*, Faedis *(frazioni di Canebola, Valle)*, Forgaria nel Friuli *(frazione di Monteprat)*, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis *(frazioni di Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo)*, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto *(frazione di Castelmonte)*, Pulfero, Ravascletto, Raveo *(frazione di Raveo)*, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo *(frazione di Iainich)*, San Pietro al Natisone *(frazione di Costa)*, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo *(frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso)*, Torreano *(frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris)*, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio *(frazioni di Fielis, Sezza)*.
Provincia di Pordenone:	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_36_1_DPR_261_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0261/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni, concernente "Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia";
VISTO l'articolo 10 della richiamata legge regionale 21/2006 che, al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, prevede che la Regione sostenga la realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio regionale;
VISTO altresì il comma 4 dell'articolo 10 della richiamata legge regionale 21/2006 che prevede che con regolamento regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali assegnati, a norma del comma 2 dell'articolo 10 della più volte citata legge regionale 21/2006, all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission con un apposito stanziamento denominato Film Fund e con specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Film Commission;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1244, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il progetto di regolamento regionale di cui trattasi da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare per l'acquisizione del prescritto parere;
RILEVATO che con nota della Presidenza del Consiglio regionale 12 luglio 2007, prot. n. 11/5987-07 (ad prot. n. 17699/PROD/PROM dd. 18 luglio 2007), è stato comunicato che la VI Commissione permanente, nella seduta tenutasi l'11 luglio 2007, sulla richiamata delibera giuntale n. 1244/2007, ha espresso parere favorevole all'unanimità con la precisazione che siano inserite, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 del regolamento di cui trattasi, le parole che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 21/2006, copia dell'opera realizzata con i benefici della predetta legge regionale è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali;
RITENUTO di approvare in via definitiva il regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 10 della richiamata legge regionale 21/2006, con la precisazione richiesta nel parere reso dalla competente Commissione consiliare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2007, n. 1944;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_261_2_ALL1

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, di seguito denominata legge, modalità e criteri di assegnazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, di specifici finanziamenti a valere sul Film Fund all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, di seguito denominata Associazione, per:
a) la realizzazione di opere audiovisive (di seguito film), dirette alla valorizzazione del territorio regionale, al fine di promuovere il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio regionale iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica;
b) la crescita culturale e sociale della comunità regionale, perseguendo anche obiettivi educativi e di valorizzazione della qualità della cinematografia quale forma di espressione artistica e di strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale;
c) il sostenimento delle spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Art. 2 convenzione

1. I rapporti tra Regione e Associazione sono regolati dalla convenzione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006. L'Associazione è riconosciuta come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

Art. 3 destinazione del Film Fund

1. Il sostegno del Film Fund di cui all'articolo 1 può essere richiesto:
a) per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
b) per il finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati (di seguito produzioni) che realizzano film nel territorio regionale;
c) per la partecipazione a iniziative di promozione di film realizzati nella regione.
2. Sono esclusi dal sostegno i film a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, così come i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

Art. 4 programma annuale di attività

1. L'Associazione presenta entro il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza di finanziamento sull'articolo 10 della legge regionale 21/2006 al Servizio promozione e internazionalizzazione della Direzione centrale attività produttive della Regione, unitamente al programma per l'anno, consistente in una relazione illustrativa ed in un preventivo di spesa riguardo alle spese connesse alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 3 e allo svolgimento dell'attività istituzionale.
2. Il comitato tecnico, previsto dall'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, si esprime sul programma annuale presentato dall'Associazione.
3. La Regione può chiedere all'Associazione modifiche e integrazioni al programma. L'Associazione può presentare motivata istanza di variazione del programma seguendo la procedura dell'istanza originaria.
4. La Regione approva il programma e concede all'Associazione la quota dello stanziamento prevista per le finalità di cui al comma 1, sulla base dell'importo massimo fissato nel piano operativo regionale, stabilendo le modalità e i termini per la rendicontazione della spesa.
5. Le risorse non utilizzate o resesi disponibili, previa autorizzazione della Regione, possono essere impiegate dall'Associazione negli anni finanziari successivi a quelli di riferimento dell'atto di cui al comma 4.

Art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative, come da programma.
2. L'Associazione si esprime in ordine all'ammissibilità delle spese.
3. Rientrano tra le spese connesse allo svolgimento di attività istituzionale dell'Associazione:
a) gli oneri relativi al personale dipendente e/o collaboratori;
b) gli oneri relativi alla gestione dei locali utilizzati per l'attività istituzionale;
c) l'acquisto di materiale di cancelleria e le spese telefoniche;
d) la predisposizione, la stampa e la distribuzione degli strumenti promozionali;
e) le attività di promozione dei festival;
f) l'attività di assistenza alle produzioni;
g) le collaborazioni con altri Enti in occasione di eventi regionali;
h) le collaborazioni istituzionali con Enti cinema nazionali.
4. Sono altresì ammissibili le spese di investimento sostenute dall'Associazione per l'acquisto di arredamento e attrezzature, nel limite massimo annuo del 3 per cento del contributo concesso per l'attività istituzionale dell'Associazione.
5. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti.
6. Il provvedimento di concessione può disporre l'erogazione in via anticipata del finanziamento, con esclusione dell'ammontare riferito alle spese di investimento di cui al comma 4, che viene corrisposto solo all'approvazione della rendicontazione.

Art. 6 regime di aiuto

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. L'Associazione curerà l'attuazione di tutti compiti ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di stato, relativi alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento.
3. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dall'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 7 domande di finanziamento delle produzioni

1. Le produzioni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 3, aventi sede in Italia o in Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, presentano domanda di contributo all'Associazione su apposito modulo predisposto dall'Associazione medesima. La domanda di contributo deve pervenire all'Associazione almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese nel territorio regionale.
2. Alla domanda sono allegati:
a) relazione illustrativa delle opere audiovisive realizzate dalla produzione;
b) soggetto del film;
c) sceneggiatura del film;
d) curriculum professionale del regista e degli interpreti principali;
e) accordo di distribuzione o di messa in onda del film, ove esistente.
3. Oltre alla documentazione prevista al comma 2, le imprese allegano una visura camerale della produzione o, nell'ipotesi di impresa straniera, documento equipollente, recante i dati identificativi della

stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.
4. Oltre alla documentazione prevista al comma 2, i soggetti diversi dalle imprese allegano l'atto costitutivo e lo statuto, o altra idonea documentazione che comprovi i medesimi dati richiesti per le imprese.
5. L'Associazione può richiedere alla produzione di fornire eventuale documentazione integrativa.
6. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta che, se del caso, è sottoposta a riscontro di veridicità da parte dell'Associazione.
7. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 8 obblighi per le produzioni

1. Per beneficiare delle risorse assegnate con l'apposito stanziamento del Film Fund, le produzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
a) inizio delle riprese nel territorio regionale entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto il contributo (dell'inizio delle riprese deve essere data preventiva informazione all'Associazione);
b) effettuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di una spesa pari ad almeno il 150 per cento del contributo, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle di investimento. Il beneficiario, a tal fine, può considerare anche l'importo dell'I.V.A. che, ai sensi della vigente normativa fiscale, rimane effettivamente a suo carico, senza alcuna possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere fornita all'Associazione la prova di tale eventualità;
c) effettuazione di riprese nel territorio regionale pari ad almeno il 70 per cento del totale delle riprese in esterno del film montato e ad almeno il 50 per cento delle riprese totali del film montato;
d) per le produzioni che permangono nel territorio regionale per un periodo inferiore alle cinque settimane di ripresa e per i film seriali con più di due puntate, le riprese nel territorio regionale, in deroga a quanto previsto alla lettera c), devono essere pari ad almeno il 10 per cento del totale delle riprese in esterno del film montato;
e) uscita in sala o messa in onda del film - a pena di revoca del finanziamento accordato per la percentuale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 - entro il termine perentorio del 31 dicembre di due anni successivi all'anno della concessione.
2. Le produzioni sono inoltre tenute a:
a) riportare la dicitura "in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission" nei titoli di testa delle produzioni di cinema con riprese nel territorio regionale di durata superiore alle tre settimane;
b) riportare i primi ringraziamenti, corredati da logo, ove richiesto, alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e alla "Friuli Venezia Giulia Film Commission" nei titoli di coda di tutte le opere audiovisive e di ogni singola puntata dei film seriali;
c) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali, nonché dell'Assessore regionale alle attività produttive e del Presidente dell'Associazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media;
d) concedere a titolo gratuito all'Associazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena, scelte dall'Associazione stessa, nonché di un permesso, in favore di un operatore delegato dall'Associazione, per la realizzazione di foto di scena e riprese del "backstage" durante almeno una giornata di riprese;
e) depositare obbligatoriamente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2006, entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, copia dell'opera realizzata con i benefici della predetta legge regionale presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali;
f) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati;
g) per le sole produzioni cinematografiche, organizzare la proiezione del film nel territorio regionale con la presenza del regista e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione del film a festival cinematografici nazionali ed internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione.
3. Le verifiche del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'Associazione che, all'atto della presentazione della rendicontazione delle produzioni, fornirà all'Amministrazione regionale idonea attestazione.

Art. 9 comunicazione alle produzioni

1. L'Associazione effettua l'istruttoria delle domande di finanziamento di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 e presenta alla Regione una proposta di utilizzo delle risorse da destinare alle produzioni, previa analisi e valutazione della qualità e dell'originalità dei contenuti e dei requisiti di fattibilità dei progetti pervenuti, che tenga conto:

a) del soggetto, della sceneggiatura e di ogni altra caratteristica del film in quanto volti a promuovere l'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero;
b) delle ricadute economiche sul territorio regionale anche in termini di incentivazione dei flussi turistici.
2. L'Associazione comunica alle produzioni l'entità del finanziamento assegnato. L'Associazione richiede alle produzioni l'accettazione del finanziamento e di ogni prescrizione ad esse inerenti, contenute nel presente regolamento.
3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 non utilizzate o comunque resesi disponibili, possono essere impiegate dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite ai commi 1 e 2, nell'anno finanziario successivo a quello di riferimento dell'atto di concessione.

Art. 10 erogazione finanziamenti alle produzioni

1. Il finanziamento alle produzioni, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 12 e secondo quanto eventualmente stabilito nella comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9, è erogato dall'Associazione con la seguente modalità:
a) 50 per cento dopo l'approvazione da parte dell'Associazione della rendicontazione presentata dalle produzioni;
b) 50 per cento dopo l'uscita in sala o messa in onda del film, qualora sia stato rispettato il termine prescritto dalla lettera e) , comma 1, dell'articolo 8.
2. Il legale rappresentante dell'Associazione, all'atto della rendicontazione, presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'attività delle produzioni oggetto del finanziamento è stata regolare e si è realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, del presente regolamento e di ogni altra condizione eventualmente posta e di avere approvato la rendicontazione di cui all'articolo 12.
3. La richiesta di erogazione del finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 viene presentata unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'uscita in sala o messa in onda del film nei termini prescritti dal presente regolamento.
4. L'Associazione documenta alla Regione i pagamenti effettuati alle produzioni secondo le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, e a quanto altro eventualmente disposto.
5. L'Associazione eroga i finanziamenti alle produzioni come indicato al comma 1, successivamente all'avvenuto accreditamento dei relativi finanziamenti regionali.
6. Qualora l'Associazione per qualsiasi ragione non potesse erogare i finanziamenti di cui al comma 1 deve darne immediata comunicazione alla Regione e procedere alla restituzione delle relative somme, secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e seguenti della legge regionale 7/2000.

Art. 11 limiti dei finanziamenti alle produzioni

1. Alle produzioni può essere riconosciuto un finanziamento nel limite massimo di:
a) 140 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore alle sette settimane;
b) 60 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore alle cinque settimane;
c) 20 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore alle tre settimane;
d) 5 mila euro in caso di riprese nel territorio regionale di durata superiore ad una settimana.

Art. 12 documenti di spesa delle produzioni

1. Per ottenere l'erogazione del finanziamento, le produzioni, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di riprese nel territorio regionale e secondo la natura giuridica delle stesse, devono presentare all'Associazione, a rendiconto delle spese sostenute nel territorio regionale la documentazione indicata agli articoli dal 41 al 43 della legge regionale 7/2000, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante. Quest'ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. L'Associazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere alle produzioni l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti. L'ammontare delle spese rendicontate sostenute nel territorio regionale deve essere almeno pari al 150 per cento del contributo; in difetto, il contributo è proporzionalmente ridotto o anche revocato, rispettando:
a) la percentuale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8;
b) il comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, se l'Associazione, su conforme parere della Regione, ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte.

Art. 13 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Regione potrà effettuare ispezioni e controlli, anche nei confronti dell'Associazione, in relazione agli incentivi concessi.

Art. 14 disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo e relativi a domande presentate per attività da realizzarsi nel corso del 2007.

Art. 15 abrogazione

1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0386/Pres., è abrogato.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_36_1_DPR_262_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0262/Pres.

Regolamento per l'utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 (Gestione del Fondo mutualistico regionale). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), con particolare riferimento:
- all'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", di seguito denominato "FINRECO", finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- all'articolo 5, comma 2, il quale dispone che i finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle sopra citate Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982;
- all'articolo 7, che condiziona l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 5 alla stipula di una convenzione tra Amministrazione regionale e FINRECO, concernente le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui FINRECO fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi d'informazioni in merito alla propria attività;
- all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento d'esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al sopra citato articolo 5;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

RITENUTO di dare attuazione al summenzionato articolo 8 della legge regionale 28/1999 mediante l'approvazione dell'allegato Regolamento per l'utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 (Gestione del Fondo mutualistico regionale);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2007, n. 1935;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento per l'utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999

(Gestione del Fondo mutualistico regionale)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_262_2_ALL1

Regolamento per l'utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 (Gestione del Fondo mutualistico regionale)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", di seguito denominato "FINRECO", mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari a tale fine assegnati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2 tipologie di incentivi e beneficiari

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati da FINRECO con la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi per lo sviluppo d'impresa cooperativa;
b) incentivi per la creazione di nuova impresa cooperativa;
c) incentivi per la promozione della cooperazione.
2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera a), le cooperative iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), e loro consorzi, che:
a) non siano aderenti alle associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione dell'incentivo, ovvero aderiscano a tali associazioni nell'ipotesi in cui le medesime non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
b) abbiano adempiuto nel biennio precedente alla presentazione della domanda agli obblighi concernenti il versamento del tre per cento degli utili d'esercizio al Fondo mutualistico regionale di cui all'artico-

lo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo» e alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale»).
3. Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).
4. Oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b), le cooperative richiedenti devono:
a) essere iscritte nel Registro regionale delle Cooperative - sezione produzione e lavoro - da non oltre dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;
b) essere iscritte, al momento della presentazione della domanda, nella sezione "cooperative a mutualità prevalente" dell'Albo delle società cooperative;
c) rientrare nella categoria di microimpresa e di piccola impresa ai sensi del Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.
5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), enti ed associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con esclusione delle associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.

Art. 3 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
2. Gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 qualora i soggetti beneficiari svolgano attività di natura economica.
3. FINRECO cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.
4. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

Art. 4 modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi

1. Le cooperative e i loro consorzi, gli enti e le associazioni presentano a FINRECO le domande di accesso agli incentivi, corredate dalle relazioni illustrative delle iniziative cui si riferiscono, prima dell'avvio delle iniziative stesse.
2. Gli incentivi sono concessi da FINRECO con procedura valutativa a sportello.
3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi delle domande, l'attività istruttoria di FINRECO è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, la coerenza delle iniziative con le finalità degli incentivi, nonché le prospettive finanziarie dei soggetti richiedenti.
4. La concessione degli incentivi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda e resa dal legale rappresentante della cooperativa richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
5. Ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 4 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, la cooperativa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

CAPO II - INCENTIVI

Art. 5 incentivi per lo sviluppo dell'impresa cooperativa

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, contributi, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione delle seguenti iniziative di sviluppo dell'impresa cooperativa:
a) attuazione di programmi diretti all'innovazione tecnologica, al miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, alla qualificazione dei processi e dei prodotti;
b) attuazione di programmi di sviluppo aziendale che comportano incrementi dell'occupazione;

c) formazione lavorativa, professionale ed imprenditoriale di amministratori, soci e dipendenti.
2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
a) acquisto di servizi di assistenza e consulenza esterna;
b) acquisto di diritti di brevetto e licenze;
c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività di formazione professionale sostenute da risorse pubbliche;
d) acquisto di azienda o di ramo d'azienda, non operante nei settori esclusi dal regolamento (CE) n. 1998/2006, limitatamente al valore di mercato relativo a macchinari, attrezzature ed immobilizzazioni immateriali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
3. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'importo di euro 100.000,00 per iniziativa.

Art. 6 incentivi per la creazione di nuova impresa cooperativa

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, contributi, nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, a sostegno di iniziative concernenti la creazione di nuova impresa cooperativa.
2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:
a) realizzazione di studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato;
b) acquisto di servizi di assistenza e consulenza esterna;
c) acquisizione di servizi di accompagnamento tecnico-gestionale all'avvio d'impresa erogato da enti, organismi specializzati, nonché esperti e professionisti;
d) acquisto di diritti di brevetto e licenze;
e) acquisto di beni materiali strumentali ammortizzabili, esclusi i beni immobili;
f) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti e società di comprovata competenza.
3. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'importo di euro 100.000,00 per iniziativa.

Art. 7 vincoli di destinazione

1. I beni mobili acquisiti dalle cooperative beneficiarie ed ammessi a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6 devono mantenere la loro destinazione per un periodo di due anni dall'accertamento della regolarità della rendicontazione della spesa. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto degli incentivi ed il suo rispetto è attestato annualmente dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a FINRECO entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in conformità all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo di cui al comma 1 in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, FINRECO può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione d'uso dei beni finanziati. FINRECO può altresì autorizzare la sostituzione di beni mobili oggetto di finanziamento, divenuti obsoleti o comunque inidonei all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa natura da utilizzarsi per le medesime funzioni.

Art. 8 incentivi per la promozione della cooperazione

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, contributi per le seguenti iniziative:
a) redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, intesi a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano;
b) organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, di interesse generale, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;
c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici ed universitari competenti, di programmi per la divulgazione scolastica ed universitaria dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, nonché realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di scambi di esperienze ed attuazione di progetti di comune interesse con altri organismi nazionali, comunitari ed esteri che perseguono finalità analoghe.
2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili unicamente le spese di stampa e traduzione.
3. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari.
4. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per

l'acquisto di materiale didattico e scientifico e di attrezzature informatiche, nonché le spese di viaggio, in classe turistica o economica, degli insegnanti e degli allievi, nonché di un numero massimo di due rappresentanti dell'ente o associazione richiedente.
5. L'ammontare del contributo non può superare le seguenti misure:
a) 60 per cento della spesa ammissibile nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), con un ammontare massimo di euro 10.000,00 per iniziativa;
b) 70 per cento della spesa ammissibile nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), ad eccezione delle spese di viaggio dei rappresentanti dell'ente o associazione richiedente, per le quali l'intensità del contributo non può essere superiore al 40 per cento, con un ammontare massimo di euro 25.000,00 per iniziativa.

CAPO III - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 9 domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO

1. FINRECO presenta annualmente domanda di assegnazione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1999 entro il termine del 1° marzo.

Art. 10 convenzione

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999, con convenzione tra l'Amministrazione regionale e FINRECO sono disciplinate le procedure concernenti l'assegnazione dei mezzi finanziari, le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine alla gestione dei mezzi assegnati ed all'attività di FINRECO, nonché all'efficacia degli interventi.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), con la convenzione di cui al comma 1 è determinato l'importo del rimborso spese forfetario, dell'importo non superiore all'1,5 per cento dei mezzi finanziari utilizzati annualmente, da riconoscere a FINRECO per l'attività di monitoraggio degli interventi.

Art. 11 ispezioni e controlli

1. L'ufficio regionale competente in materia di sostegno e promozione della cooperazione effettua presso FINRECO o direttamente presso i soggetti beneficiari, ispezioni e controlli concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Le ispezioni ed i controlli di cui al comma 1 riguardano annualmente un numero di interventi non inferiore al 10 per cento di quelli realizzati da FINRECO nell'anno precedente.
3. FINRECO verifica annualmente il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti dal presente regolamento ai soggetti beneficiari, anche mediante controlli a campione su un numero di interventi non inferiore al 20 per cento di quelli realizzati nell'anno precedente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 disposizioni transitorie e finali

1. Le risorse finanziarie derivanti dalle revoche di concessioni di contributi effettuate sulla base della precedente disciplina regolamentare di cui all'articolo 13, nonché i mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione regionale e non ancora utilizzati da FINRECO alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da destinare alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.
2. Nel caso in cui il relativo procedimento di assegnazione non sia stato definito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di mezzi finanziari presentate entro il 1° marzo 2007 ai sensi della precedente disciplina regolamentare di cui all'articolo 13, possono essere confermate da FINRECO, alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 settembre 2007.
3. Fino alla stipula della convenzione di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni convenzionali stabilite sulla base della precedente disciplina regolamentare.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, nonché del titolo III, capi I e II, della legge regionale 7/2000.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13 abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0302/Pres. (Regolamento per la gestione del Fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 28).

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_36_1_DPR_265_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2007, n. 0265/Pres.

LR 30/1999, art. 25. Commissione disciplinare di 1° grado: sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 ed in particolare l'articolo 25, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che al comma 1, istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore;
VISTO l'articolo 25, comma 2, in cui è previsto che la Commissione disciplinare di 1 grado è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza;
VISTO il proprio decreto n. 0145/Pres. dd. 3 maggio 2004 e successive modifiche con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione medesima;
PRESO ATTO che la dottoressa Elisabetta Agosto, già componente supplente di detta Commissione, laureata in giurisprudenza, risulta, a decorrere dal 24 luglio 2007, impossibilitata a partecipare all'attività della Commissione medesima per una prolungata giustificata assenza dal lavoro;
PRESO ATTO che il signor Fabio Missana, componente effettivo di detta Commissione, per le mansioni svolte in qualità di specialista ispettore C.F.R., risulta a volte incompatibile con tale incarico;
PRESO ALTRESÌ ATTO che il rag. Roberto Muscari, componente effettivo di detta Commissione, per la sua attività extralavorativa di guardia venatoria volontaria, risulta anch'esso a volte incompatibile con tale incarico;
RITENUTO di nominare quale componente supplente di detta Commissione, il dott. Luca Ros, laureato in giurisprudenza, di categoria D, in servizio presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna in sostituzione della dottoressa Elisabetta Agosto;
RITENUTO di nominare altresì, quale componente supplente di detta Commissione, il dott. Andrea Cadamuro, tecnico faunistico, di categoria D, in servizio presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna, in sostituzione dello specialista ispettore C.F.R. Fabio Missana e del rag. Roberto Muscari, nei casi in cui l'attività da essi svolta in qualità di specialista ispettore C.F.R. o di guardia venatoria volontaria, risulti incompatibile con le funzioni di componente della Commissione stessa;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

DECRETA

1. Il dott. Luca Ros, laureato in giurisprudenza, di categoria D, in servizio presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna, è nominato componente supplente della Commissione disciplinare di primo grado prevista dall'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, e successive modifiche e integrazioni, in sostituzione della dottoressa Elisabetta Agosto.
2. Il dott. Andrea Cadamuro, tecnico faunistico, di categoria D, in servizio presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali e fauna, è nominato componente supplente della Commissione disciplinare di primo grado, prevista dall'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, e successive modifiche e integrazioni, in sostituzione dello specialista ispettore C.F.R. Fabio Missana e del rag. Roberto Muscari, nei casi in cui l'attività da essi svolta in qualità di specialista ispettore C.F.R. o di guardia venatoria volontaria, risulti incompatibile con le funzioni di componente della Commissione stessa.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_266_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2007, n. 0266/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, l'International School of Trieste e l'ACEGAS-APS Spa per il trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive integrazioni e modificazioni, che disciplinano la materia degli Accordi di programma;

PREMESSO che il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e l'International School of Trieste hanno avviato una stretta e reciproca collaborazione, con obiettivi di pubblico interesse, finalizzata allo sviluppo della didattica, della conoscenza e della cultura scientifica e internazionale, che prevede, tra l'altro, il trasferimento nel Comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park della sede dell'International School of Trieste;

ATTESO che, a tal fine, il Consorzio ha predisposto un piano strategico per realizzare la nuova sede dell'International School of Trieste sulle aree di sua proprietà nel Comprensorio di Basovizza, da conferire successivamente alla stessa I.S.T.;

PRESO ATTO che, al fine di addivenire a una celere attuazione del trasferimento dell'Istituto compatibile con i programmi di sviluppo del Consorzio, in data 10 novembre 2005 il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e l'International School of Trieste hanno richiesto al Comune di Trieste di attivare le procedure necessarie all'adeguamento degli strumenti urbanistici del Comune di Trieste alla nuova destinazione delle aree sul quale dovrà insediarsi la scuola, nonché delle opere di urbanizzazione attualmente esistenti nel Comprensorio di Basovizza, in particolare l'impianto di depurazione di proprietà del Comune di Trieste attualmente in concessione all'ACEGAS-APS S.p.A.;

ATTESO che il Comune di Trieste, valutate positivamente le scelte strategiche del Consorzio e dell'I.S.T., con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23 gennaio 2006 ha promosso la stipulazione di un Accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 707 del 3 marzo 2006 con la quale è stato riconosciuto il rilevante interesse regionale a partecipare a un Accordo di programma finalizzato al trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del Comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza a Trieste;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Trieste n. 194 del 7 giugno 2007;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica n. 34 del 19 giugno 2007;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'International School of Trieste n. 3 del 15 giugno 2007;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'ACEGAS-APS S.p.A. n. 8 del 14 giugno 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1502 del 22 giugno 2007 con la quale il Presidente della Regione, o un Assessore dallo stesso delegato, è stato autorizzato a stipulare l'Accordo di programma per il trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 27 giugno 2007 dal Sindaco di Trieste e dal Direttore Generale dall'ACEGAS-APS SpA e il 28 giugno 2007 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Vice Presidente del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e dal Presidente dell'International School of Trieste, comprensivo degli allegati come di seguito elencati:

Sub A) Variante al PRGC per la realizzazione di una nuova zona U1

- elaborato A ZONIZZAZIONE - stato di fatto
- elaborato A ZONIZZAZIONE - variante
- elaborato B SERVIZI - stato di fatto
- elaborato B SERVIZI - variante

- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI- stato di fatto
- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI variante
- elaborato G - RELAZIONE GENERALE - variante

Sub B) Allegati tecnici riferiti alla conseguente variante di PRPC, comprensivi dello "Studio preliminare e planivolumetrico"

- Estratto catastale con l'elenco dei proprietari - scala 1:2000
- Stato di fatto - scala 1:2000
- Destinazione del suolo - scala 1:2000
- Destinazione del suolo. Utilizzo pubblico delle aree - scala 1:2000
- Tipologie - scala 1:2000
- Comparti edificatori - scala 1:2000
- Viabilità - sezioni stradali scala 1:2000
- Relazione impianti
- Rete tecnologica- energia elettrica in media tensione e rete tecnologica telefonica - scala 1:2000
- Rete tecnologica - idrica - rete tecnologica fognaria - rete tecnologica gas - metano - scala 1:2000
- Rete tecnologica - illuminazione stradale e parcheggi - scala 1:2000
- Relazione descrittiva
- Carta della vegetazione - scala 1:2000 - Prescrizioni ambientali
- Relazione ambientale
- Norme tecniche d'attuazione
- Planivolumetrico
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico - Viabilità - scala: 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico - Zonizzazione della popolazione scolastica - scala 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico - Servizi relativi agli istituti scolastici - scala 1:40.000
- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico - Servizi e viabilità urbana - estratto - scala 1:20.000
- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico - Accessibilità, viabilità e urbanizzazioni - scala 1:2000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico - Viabilità e parcheggi - scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico -aree a verde - scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico - planivolumetrico e dati urbanistici - scala 1:1000
- Relazione descrittiva
- Rilievo planoaltimetrico di base - scala 1:2000
- Rilievo planoaltimetrico della parte interessata dall'ampliamento scala 1:1000
- Opere di urbanizzazione - planimetria e sezione tipo della viabilità VMS2 - scala 1:200/1:20
- Progetto delle urbanizzazioni. Relazione descrittiva e Computo metrico estimativo

Sub C) "Studio floro vegetazionale e faunistico relativo alla Zona U1 di interesse collettivo per servizi e attrezzature pubbliche nel comprensorio di Basovizza dell'Area di Ricerca di Trieste e dichiarazione di non incidenza ambientale"

Sub D) "Prescrizioni tecniche dell'Ente erogatore ACEGAS-APS per la vasca di accumulo a servizio dell'esistente impianto di depurazione riguardante gli interventi in zona AL2 e zona U1"

Sub E) "Bozza di convenzione urbanistica"

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Trieste n. 80 del 25 luglio 2007 di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato al trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche è approvato l'Accordo di programma finalizzato al trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park sottoscritto il 27 giugno 2007 dal Sindaco di Trieste e dal Direttore Generale dall'ACEGAS-APS SpA e il 28 giugno 2007 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Vice Presidente del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e dal Presidente dell'International School of Trieste, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli elaborati tecnici, costituenti parte integrante dell'Accordo, così come elencati e richiamati nelle premesse, rimangono depositati agli atti e disponibili alla consultazione da parte degli interessati.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_266_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20
DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7

per il trasferimento dell'International School of Trieste dall'attuale sede di Opicina in una nuova sede da realizzarsi all'interno del Comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park

TRA

- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dal Presidente, Riccardo Illy;
- Il Comune di Trieste rappresentato dal Sindaco, Roberto Dipiazza;
- Il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, di seguito per brevità denominato "Consorzio", rappresentato dal Vice Presidente, Francesco Russo;
- L'International School of Trieste, di seguito per brevità denominato "I.S.T.", rappresentato dal Presidente, Roberto Morelli
- L'ACEGAS-APS S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale, Marina Monassi;

PREMESSO:

Che il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e l'International School of Trieste hanno avviato una stretta e reciproca collaborazione finalizzata allo sviluppo della didattica, della conoscenza e della cultura scientifica e internazionale, che prevede, tra l'altro, il trasferimento nel Comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park della sede dell'International School of Trieste.
A tal fine, il Consorzio ha predisposto un piano strategico per realizzare la nuova sede dell'I.S.T. sulle aree di sua proprietà nel Comprensorio di Basovizza, da conferire successivamente alla stessa I.S.T.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha rilasciato parere favorevole in merito alla compatibilità statutaria di insediare l'"International School of Trieste", quale scuola operante dal livello di asilo nido al liceo, all'interno dell'Area Science Park.
Per attuare il trasferimento dell'International School of Trieste nel Comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park è necessario:
- operare una Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente al fine di individuare, all'interno dell'area del Comprensorio di Basovizza, attualmente classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona P1 "zona destinata alle attività per l'università, l'assistenza agli studenti, la ricerca scientifica e tecnologica collegate alla didattica", una nuova zona U1 "zone per servizi ed attrezzature pubbliche", pari a mq. 12.600, da destinare alla realizzazione della nuova sede dell'I.S.T.;
- operare una Variante urbanistica al P.R.P.C. per la suddetta Zona P1 del Comprensorio di Basovizza, approvato con deliberazione Consiliare n. 73 del 3 ottobre 2005, al fine di inserire all'interno della Zona P1 la nuova Zona U1 istituita con il presente Accordo e di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5.15.1 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G.C. vigente in relazione allo "Studio preliminare e planivolumetrico" per la nuova Zona U1;
- adeguare le opere di urbanizzazione attualmente esistenti nel Comprensorio di Basovizza, in particolare l'impianto di depurazione di proprietà del Comune di Trieste attualmente in concessione all'ACEGAS-APS S.p.A.
Il Consorzio e l'I.S.T. hanno proposto al Comune di Trieste una Variante al P.R.G.C. per consentire il trasferimento dell'International School dall'attuale sede di Opicina al Comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza.
Il Comune di Trieste ha valutato positivamente le scelte strategiche del Consorzio e dell'I.S.T. e ha promosso, con deliberazione giuntale n. 22 del 23 gennaio 2006, la

stipulazione di un Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale con delibera n. 707 del 3 marzo 2006 ha riconosciuto il rilevante interesse regionale a partecipare a un Accordo di programma finalizzato al trasferimento della sede dell'International School di Trieste da quella attuale di Opicina al comprensorio dell'Area di Ricerca di Basovizza a Trieste.
PRESO ATTO della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle parti interessate, in sede di Conferenza, promossa dal Sindaco di Trieste in data 31/05/07, di pervenire alla stipula del presente Accordo di programma per garantire il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e definirne le relative modalità;
VISTI gli articoli 19 e 20 della LR 20 marzo 2000, n. 7;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1502 del 22 giugno 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 7 giugno 2007;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste n. 34 del 19 giugno 2007;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'International School of Trieste n. 3 del 15 giugno 2007;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell'ACEGAS-APS S.p.A. n. 8 del 14 giugno 2007;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, l'International School of Trieste e l'ACEGAS-APS S.p.A., stipulano il seguente Accordo di programma:

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che viene sottoscritto fra le Parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 2

Finalità e oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo è finalizzato a definire e attuare il trasferimento dell'I.S.T. dall'attuale sede di Opicina nella nuova sede da realizzarsi all'interno del Comprensorio dell'Area Science Park di Basovizza, mediante la Variante n. 102 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Trieste, con la quale si individua la nuova zona U1 "zone per servizi ed attrezzature pubbliche" all'interno dell'area del Comprensorio di Basovizza, precedentemente classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona P1 "zona destinata alle attività per l'università, l'assistenza agli studenti, la ricerca scientifica e tecnologica collegate alla didattica", e regola l'adeguamento delle opere di urbanizzazione attualmente ivi esistenti.
2. Il presente accordo determina conseguentemente anche una variante urbanistica al P.R.P.C. per la zona P1 del Comprensorio di Basovizza, approvato con deliberazione Consiliare n. 73 del 3 ottobre 2005, al fine di inserire all'interno della Zona P1 la nuova Zona U1 sopra descritta e di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5.15.1 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G.C. vigente in relazione allo "Studio preliminare e planivolumetrico" per la nuova Zona U1.

Articolo 3

Individuazione dell'area e della proprietà

1. La nuova Zona U1, oggetto della presente variante al P.R.G.C. del Comune di Trieste, si identifica sulle p.c.n. o parti di esse n. 717/1, 717/3, 718, 719, 720, 721 e 723/2 del c.c. di Basovizza che il Consorzio dichiara interamente di sua proprietà.

Articolo 4

Variante urbanistica al P.R.G.C.

1. Il presente Accordo determina la variante n. 102 al P.R.G.C. vigente del Comune di Trieste ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 7/2000.
2. In particolare, viene costituita all'interno dell'area, attualmente classificata dal vigente P.R.G.C. come Zona P1 "zone per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica", una nuova Zona U1 "zone per servizi ed attrezzature pubbliche", di estensione pari a circa mq. 12.600.
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, L.R. 7/2000, vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti elaborati tecnici (allegato A):

- elaborato A ZONIZZAZIONE – stato di fatto
- elaborato A ZONIZZAZIONE – variante
- elaborato B SERVIZI - stato di fatto
- elaborato B SERVIZI - variante
- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI- stato di fatto
- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI variante
- elaborato G – RELAZIONE GENERALE - variante

Articolo 5

Variante urbanistica al P.R.P.C.

1. Il presente accordo determina conseguentemente alla variante di P.R.G.C. descritta nell'art. 4, la variante urbanistica al P.R.P.C. della Zona P1 del Comprensorio di Basovizza, approvato con deliberazione Consiliare n. 73 del 3 ottobre 2005, al fine di inserire all'interno della Zona P1 la nuova Zona U1 sopra descritta e di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5.15.1 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G.C. vigente in relazione allo "Studio preliminare e planivolumetrico" per la nuova Zona U1.
2. La variante urbanistica al P.R.P.C., così delineata, è costituita dai seguenti elaborati, che vengono allegati ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge 7/2000 al presente accordo, e di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegati B):

- Estratto catastale con l'elenco dei proprietari - scala 1:2000
- Stato di fatto – scala 1:2000
- Destinazione del suolo – scala 1:2000
- Destinazione del suolo. Utilizzo pubblico delle aree – scala 1:2000
- Tipologie – scala 1:2000
- Comparti edificatori – scala 1:2000
- Viabilità – sezioni stradali scala 1:2000
- Relazione impianti
- Reti tecnologiche – energia elettrica in media tensione e rete tecnologica telefonica – scala 1:2000
- Rete tecnologica – idrica- rete tecnologica fognaria – rete tecnologica gas – metano – scala 1:2000
- Rete tecnologica – illuminazione stradale e parcheggi – scala 1:2000
- Relazione descrittiva
- Carta della vegetazione – scala 1:2000 – prescrizioni ambientali
- Relazione ambientale
- Norme tecniche d'attuazione
- Planivolumetrico
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Viabilità - scala: 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Zonizzazione della popolazione scolastica – scala 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Servizi relativi agli istituti scolastici – scala 1:40.000
- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Servizi e viabilità urbana – estratto – scala 1:20.000

- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Accessibilità, viabilità e urbanizzazioni – scala 1:2000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Viabilità e parcheggi – scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico –aree a verde – scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – planivolumetrico e dati urbanistici – scala 1:1000
- Relazione descrittiva
- Rilievo planoaltimetrico di base – scala 1:2000
- Rilievo planoaltimetrico della parte interessata dall'ampliamento scala 1:1000
- Opere di urbanizzazione – planimetria e sezione tipo della viabilità VMS2 – scala 1:200/1:20
- Progetto delle urbanizzazioni. Relazione descrittiva e Computo metrico estimativo

Articolo 6

Dichiarazione di non Incidenza, VAS

1. Il Comune di Trieste attesta di aver già verificato, sulla base delle risultanze espresse nello "Studio floro vegetazionale e faunistico relativo alla Zona U1 di interesse collettivo per servizi e attrezzature pubbliche nel comprensorio di Basovizza dell'Area di Ricerca di Trieste e dichiarazione di non incidenza ambientale" redatto dal CETA – Centro di Ecologia Teorica ed Applicata, allegato sub lettera C) al presente Accordo, che l'intervento non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i.
2. Le parti ne prendono atto.
3. Il Comune di Trieste, sulla base del rapporto ambientale presentato in data 16/01/07 n. prot. 009002, ha valutato, con deliberazione giuntale n. 49 dd.19/02/07, il programma per la realizzazione della sede dell'I.S.T. all'interno dell'Area Science Park di Basovizza, oggetto del presente accordo, non significativo ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R.11/2005.
4. Le Parti ne prendono atto.

Articolo 7

Opere di urbanizzazione

1. Fatti salvi gli allacciamenti all'impianto di depurazione esistente nel Comprensorio di Basovizza, già autorizzati dall'ACEGAS-APS SpA, le Parti convengono che ulteriori futuri allacciamenti al predetto impianto derivanti da interventi di nuova edificazione, tra i quali quelli relativi alla nuova sede dell'I.S.T., potranno raggiungere un tetto massimo di 650 (seicentocinquanta) ulteriori utenze, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ACEGAS-APS Spa.
2. Alla rete di adduzione all'impianto di depurazione esistente si dovranno apportare accorgimenti migliorativi. In particolare, il Consorzio si impegna a realizzare una vasca di accumulo, asservita all'impianto esistente, secondo le norme tecniche contenute nell'elaborato "Prescrizioni tecniche dell'Ente erogatore ACEGAS-APS per la vasca di accumulo a servizio dell'esistente impianto di depurazione riguardante gli interventi in zona AL2 e zona U1", allegato sub lettera D) al presente Accordo, ed a sottoporre preventivamente il relativo progetto all'approvazione dell'ACEGAS-APS Spa. Il Consorzio si impegna a realizzare e ad attivare la nuova vasca di accumulo entro 5 (cinque) anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Accordo, e comunque prima della richiesta di abitabilità per la nuova sede dell'I.S.T.
3. Il Consorzio si impegna altresì a provvedere a proprie spese alla gestione ed alla manutenzione della vasca predetta, che rimane di sua proprietà.

4. Il Consorzio comunicherà al Comune di Trieste e ad ACEGAS-APS SpA i dati relativi ad ogni intervento di nuova edificazione per consentire la quantificazione delle utenze previste.
5. Qualora venga accertata la necessità di superare il limite di 650 (seicentocinquanta) ulteriori utenze, a parità di condizioni di carico di esercizio, il Consorzio, ACEGAS e Comune di Trieste si impegnano a valutare le possibilità di un ulteriore aumento della capacità di sverso con l'impianto esistente o con una nuova infrastruttura. I risultati di tale valutazione saranno oggetto di successivi atti o accordi tra le Parti.
6. Il Consorzio si impegna altresì a realizzare a propria cura e spese, garantendone l'uso pubblico, le opere di urbanizzazione indicate nella bozza di convenzione allegata sub E) al presente accordo come parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 7/2000 che disciplina altresì le modalità e i termini per l'attuazione delle stesse.

Articolo 8

Partecipazione della Regione

1. La Regione partecipa al presente Accordo limitatamente per gli aspetti di natura pianificatoria.

Articolo 9

Obblighi del Consorzio e dell'I.S.T.

1. Il Consorzio si impegna a realizzare la nuova sede dell'I.S.T. ed a chiedere il rilascio dell'abitabilità entro 8 (otto) anni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Accordo.
2. L'I.S.T. si impegna a trasferire la propria sede nel Comprensorio di Basovizza entro 6 (sei) mesi dal rilascio del certificato di abitabilità per la nuova sede messa a disposizione dal Consorzio.
3. Il mancato trasferimento nei tempi stabiliti determina l'applicazione a carico dell'IST ed a favore del Comune di una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nel trasferimento, fino ad un massimo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).

Articolo 10

Procedura di approvazione

1. L'Accordo di Programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, che prevedono i seguenti adempimenti:
- ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;
- approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della Variante Urbanistica.

Articolo 11

Verifica sullo stato di attuazione

1.Le Parti si impegnano a partecipare, tramite propri rappresentanti, agli incontri per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo che saranno convocati periodicamente dal Comune.

Articolo 12

Durata dell'Accordo di programma

1.Il presente Accordo ha durata fino alla completa realizzazione degli interventi e delle opere previste dallo stesso e può venir modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

Articolo 13

Allegati

1. Al presente Accordo vengono allegati quali parti integranti e sostanziali i seguenti elaborati:

Sub A) Variante al PRGC per la realizzazione di una nuova zona U1

- elaborato A ZONIZZAZIONE – stato di fatto
- elaborato A ZONIZZAZIONE – variante
- elaborato B SERVIZI - stato di fatto
- elaborato B SERVIZI – variante
- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI- stato di fatto
- elaborato B.a - ATTREZZATURE E SERVIZI variante
- elaborato G – RELAZIONE GENERALE – variante

Sub B) Allegati tecnici riferiti alla conseguente variante di PRPC, comprensivi dello "Studio preliminare e planivolumetrico"

- Estratto catastale con l'elenco dei proprietari - scala 1:2000
- Stato di fatto – scala 1:2000
- Destinazione del suolo – scala 1:2000
- Destinazione del suolo. Utilizzo pubblico delle aree – scala 1:2000
- Tipologie – scala 1:2000
- Comparti edificatori – scala 1:2000
- Viabilità – sezioni stradali scala 1:2000
- Relazione impianti
- Rete tecnologica– energia elettrica in media tensione e rete tecnologica telefonica – scala 1:2000
- Rete tecnologica – idrica – rete tecnologica fognaria – rete tecnologica gas – metano – scala 1:2000
- Rete tecnologica – illuminazione stradale e parcheggi – scala 1:2000
- Relazione descrittiva
- Carta della vegetazione – scala 1:2000 – Prescrizioni ambientali
- Relazione ambientale
- Norme tecniche d'attuazione
- Planivolumetrico
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Viabilità - scala: 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Zonizzazione della popolazione scolastica – scala 1:40.000
- Studio preliminare per il nuovo insediamento scolastico – Servizi relativi agli istituti scolastici – scala 1:40.000
- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Servizi e viabilità urbana – estratto – scala 1:20.000
- Studio preliminare e planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Accessibilità, viabilità e urbanizzazioni – scala 1:2000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – Viabilità e parcheggi – scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico –aree a verde – scala 1:1000
- Studio planivolumetrico per il nuovo insediamento scolastico – planivolumetrico e dati urbanistici – scala 1:1000
- Relazione descrittiva
- Rilievo planoaltimetrico di base – scala 1:2000
- Rilievo planoaltimetrico della parte interessata dall'ampliamento scala 1:1000
- Opere di urbanizzazione – planimetria e sezione tipo della viabilità VMS2 – scala 1:200/1:20
- Progetto delle urbanizzazioni. Relazione descrittiva e Computo metrico estimativo

Sub C) "Studio floro vegetazionale e faunistico relativo alla Zona U1 di interesse collettivo per servizi e attrezzature pubbliche nel comprensorio di Basovizza dell'Area di Ricerca di Trieste e dichiarazione di non incidenza ambientale"

Sub D) "Prescrizioni tecniche dell'Ente erogatore ACEGAS-APS per la vasca di accumulo a servizio dell'esistente impianto di depurazione riguardante gli interventi in zona AL2 e zona U1"

Sub E) "Bozza di convenzione urbanistica"

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo di programma, approvato con Decreto del Presidente della Regione, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, 28 giugno 2007

Per la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Il Presidente
(Riccardo Illy)
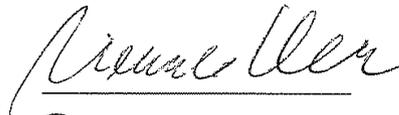
Trieste, 27 giugno 2007

Per il Comune di Trieste
Il Sindaco
(Roberto Dipiazza)
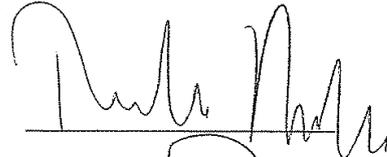
Trieste, 28 giugno 2007

Per il Consorzio per l'Area di
Ricerca Scientifica
e Tecnologica di Trieste
Il Vice Presidente
(Francesco Russo)
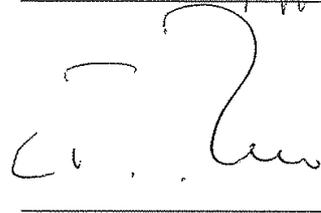
Trieste, 28 giugno 2007

Per l'International School
of Trieste
Il Presidente
(Roberto Morelli)
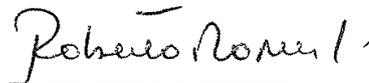
Trieste, 27 giugno 2007

Per l'ACEGAS-APS S.p.A.
Il Direttore Generale
(Marina Monassi)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
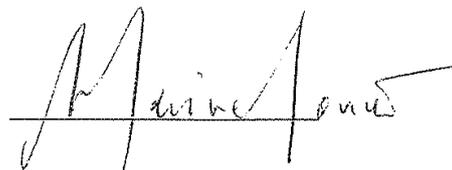
07_36_1_DPR_267

Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), come modificata e integrata dall'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
VISTE in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, che fissano in via generale gli elementi caratterizzanti degli Ecomusei, demandando la puntuale definizione dei criteri e dei requisiti minimi necessari per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ad un successivo regolamento attuativo, da approvare acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge stessa;
VISTE altresì le disposizioni dell'articolo 4 bis della legge medesima, che prevedono interventi finanziari volti, da un lato, a promuovere - sulla base di convenzioni con Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore - la realizzazione di iniziative progettuali di formazione degli operatori ecomuseali e, dall'altro, a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, mediante la concessione di contributi annuali a fronte dei rispettivi programmi di attività;
ATTESA l'esigenza di disciplinare più dettagliatamente l'attuazione dei suddetti interventi, definendo in via regolamentare le relative modalità procedurali nonché i criteri di priorità da applicare per la concessione dei contributi a sostegno dell'attività degli Ecomusei riconosciuti;
RITENUTO di raccogliere in un unico regolamento organico sia le norme aventi ad oggetto la definizione dei requisiti e della procedura per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, sia quelle dirette a disciplinare la gestione degli interventi contributivi suindicati;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;
SENTITO il Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, che si è espresso favorevolmente sullo schema di regolamento a tale scopo predisposto dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, competente nella materia;
RILEVATO che sul regolamento medesimo sono state raccolte le valutazioni del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa Giunta regionale - Consiglio delle autonomie locali, di cui alla deliberazione giuntale n. 3229 del 29 dicembre 2006, ed è stato altresì acquisito il parere favorevole della VI Commissione consiliare permanente, con recepimento nel testo normativo dell'osservazione dalla stessa formulata;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1883 del 27 luglio 2007, con la quale si è approvato in via definitiva, per le finalità suesposte, il "Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_36_1_DPR_267_ALL

Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4 bis della legge regionale 20 giugno 2006, n.10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonché le modalità procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresì, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale.

CAPO II - RICONOSCIMENTO DEGLI ECOMUSEI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2 requisiti minimi per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale è necessario il possesso,da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva:

a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di:
   1) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani;
   2) beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunità locale che vi è radicata;

b) essere promosse e gestite da:
   1) Enti locali, in forma singola o associata;
   2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite

per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
c) essere di fatto già operative da almeno tre anni sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socio-economiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge;
d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione,documentazione e informazione.

Art. 3 criteri di valutazione

1. Le iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 sono inoltre valutate, ai fini del loro riconoscimento, tenendo conto:
a) nel caso di iniziativa promossa e gestita da un'associazione, dell'assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto, con priorità per le strutture associative ispirate al principio di democraticità, nelle quali:
1) le decisioni fondamentali della vita associativa sono riservate all'assemblea degli aderenti;
2) tutti gli aderenti hanno parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;
3) sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti;
b) del carattere marginale dell'area in cui è situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonché delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti;
c) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica ovvero di carattere particolare.

Art. 4 domanda di riconoscimento

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace -Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
2. La domanda, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato, ovvero, nel caso di più Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'Ente a ciò delegato, ed è corredata della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo:
a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell'operatività effettiva della forma museale interessata,
b) atto costitutivo e statuto vigente dell'associazione o fondazione, nonché composizione dei relativi organi, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato;
c) relazione illustrativa dettagliata della realtà ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalità del coinvolgimento della comunità locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attività e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operatività; le eventuali, specifiche forme di collaborazione già avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonché con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalità e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte del pubblico; la consistenza della dotazione strutturale; l'entità delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili;
d) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai due anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, le rispettive fasi temporali e modalità attuative nonché le risorse corrispondentemente previste;
e) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.

Art. 5 istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:
a) l'accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);
b) l'accertamento della presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva operatività, pre-

scindendo dalla data di formale costituzione dell'ente gestore, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato; l'operatività viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;
2) grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell'ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi;
3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'Ente gestore e la collettività, di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum ovvero di tavoli di lavoro permanenti;
4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi anche in altre regioni italiane ed europee;
5) adeguatezza delle strutture e stabilità dell'assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo;
c) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 6 parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei

1. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge, di seguito chiamato Comitato:
a) una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5;
b) uno schema di programma annuale con i seguenti contenuti:
1) l' indicazione delle iniziative ecomuseali in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'articolo 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta l'assegnazione in via esclusiva;
2) l' indicazione delle iniziative ecomuseali per le quali, in considerazione dei requisiti minimi al momento posseduti e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3, si prevede che il riconoscimento possa intervenire, a fronte della presentazione di una nuova domanda, entro i due anni successivi;
3) la definizione di obiettivi e linee di indirizzo uniformi per l'equilibrato sviluppo del settore;
4) la fissazione di indicatori qualitativi e dimensionali riferiti all'intero territorio regionale o a sue aree specifiche;
5) l'individuazione delle specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento culturale degli operatori degli Ecomusei di cui ai punti 1) e 2), da finanziare con le modalità di cui al Capo III, nonchè le linee-guida per la concessione dei contributi di cui al Capo IV, con la corrispondente ripartizione delle risorse disponibili fra dette aree di intervento.

Art. 7 programma annuale

1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
2. Il Programma di istituzione degli Ecomusei, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, reca in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di "Ecomuseo di interesse regionale".

Art. 8 aggiornamento

1. Il Servizio provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, verificando la permanenza dei requisiti prescritti nonché la continuità e il grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.
2. A tal fine gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale trasmettono al Servizio, decorsi due anni dal loro riconoscimento e, successivamente, con cadenza biennale, la relazione illustrativa e il piano di sviluppo pluriennale recanti l'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d).
3. Gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale aventi natura di associazione o fondazione comunicano inoltre al Servizio le modifiche statutarie eventualmente intervenute, entro trenta giorni dalla loro adozione.
4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, o qualora venga rilevata la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2, viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all'articolo 7 per l'anno successivo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ECOMUSEALI

Art. 9 oggetto e destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 4bis, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa, rivolte al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui all'articolo 7.

Art. 10 programmazione e modalità di attuazione

1. Le singole iniziative previste dall'articolo 9 sono individuate nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi.
2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l'ammontare del contributo e definisce le relative modalità di erogazione e di rendicontazione.
3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 è stipulata e approvata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale. Contestualmente all'approvazione viene disposta la concessione del contributo.
4. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa.
5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta.

CAPO IV - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ECOMUSEI

Art. 11 oggetto e destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'articolo 4bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 12 modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto, sono presentate al Servizio entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
2. Possono presentare domanda di contributo anche gli Enti gestori di iniziative ecomuseali non ancora riconosciute, purché abbiano presentato anche domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4. La concessione del contributo è comunque subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.
3. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:
a) programma di attività, recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo e il preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste per le iniziative stesse, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;
b) nel caso di Ecomusei già finanziati nell'esercizio precedente, relazione sull'attività svolta nell'esercizio medesimo.
4. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all' interessato.

Art. 13 istruttoria delle domande di contributo

1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilità;
b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo edell'entità del contributo assegnabile;
c) determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande stesse, in applicazione deicriteri di cui all'articolo 15.

Art. 14 determinazione della spesa ammissibile

1. Per ciascuna delle domande per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti formali di ammis-

sibilità si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal programma di attività e dal relativo preventivo di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.
2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla gestione e allo sviluppo delle attività ecomuseali, ivi comprese, entro il limite massimo del 20% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute.

Art. 15 criteri per la determinazione dell'entità del contributo e per la valutazione delle domande

1. L'entità del contributo da assegnare per ciascun Ecomuseo è fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 14, entro il limite del 50%, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.
2. L'entità del contributo, determinata ai sensi del comma 1, non può comunque eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili individuate dal Programma di cui all'articolo 7.
3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalità indicate dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) livello qualitativo delle attività previste, in relazione all'obiettivo della conservazione e valorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demoetnoantropologico;
b) grado e modalità del coinvolgimento delle comunità locali interessate;
c) natura, dimensioni e impatto delle attività già svolte e grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale.
4. Ai fini del comma 3, nell'ambito delle iniziative ecomuseali promosse da Enti locali, costituisce ulteriore criterio preferenziale la gestione dell'Ecomuseo in forma associata.

Art. 16 erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Con il decreto di concessione il Direttore del Servizio può provvedere, su espressa richiesta del beneficiario, alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso.
2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000, accompagnata da una relazione illustrativa dell'impiego del contributo.
3. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti gli altri finanziamenti eventualmente ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale; il contributo è rideterminato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 17 termine del procedimento

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 120 giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 7.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dai Capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19 disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, per il riconoscimento si applicano le disposizioni seguenti:
a) le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) il Programma di cui all'articolo 7 è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dalla lettera a).
2. Sono comunque fatte salve le domande già presentate, integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 4, entro il termine di cui al comma 1.
3. Gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già riconosciuti ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge, sono soggetti all'accertamento della loro conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 2. A tal fine i relativi Enti gestori trasmettono al Servizio la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, entro un anno dalla data medesima. Il mantenimento o la perdita della qualifica sono disposti, previo parere del Comitato, mediante l'inserimento ovvero l'esclusione dall'elenco annesso al Programma per l'anno successivo. Sino all'approvazione di tale Programma la qualifica attribuita ai sensi dell'articolo 5 della legge è comunque conservata.
4. Per l'anno in corso, sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al Capo IV,entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) gli Ecomusei di cui al comma 3;
b) le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1.
5. Sono comunque fatte salve le domande di contributo già presentate, anche relativamente ad Ecomusei che non risultavano ancora riconosciuti al momento di presentazione della domanda, purché venga richiesto anche il riconoscimento, entro il termine di cui al comma 1, e le domande suddette siano integrate entro il termine stesso, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 12, comma 3.
6. Nei casi previsti al comma 4, lettera b) e al comma 5, la concessione del contributo è comunque subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_36_1_DAS_RIS ECON_688_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 22 agosto 2007, n. 688

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis introdotto dalla LR 1/2007, articolo 8, comma 36 - Istituzione di nuovi capitoli di spesa del documento tecnico - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 28, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che dispone che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
VISTO il successivo comma 5, per il quale il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della precitata disposizione;
PRESO ATTO che alla predetta disposizione si è data attuazione per le Regioni e Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale dispone che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce;
CONSIDERATO che alla disposizione sopra citata si è data attuazione con l'articolo 8, comma 36 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2007) che autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie a disporre storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5 della legge 289/2002;
VISTI i decreti di prenotazione fondi della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e auto-

nomie locali - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea - n. 531 del 24 luglio 2007; n. 532 del 24 luglio 2007 e n. 552 dell'1 agosto 2007;
VISTO l'articolo 28, comma 2bis, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, introdotto dall'articolo 8, comma 36 della L.R.1/2007;
VISTA la L.R. 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.3.370.1.59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è ridotto di complessivi euro 136.900,00 per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.3.370.1.59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 136.900,00 per l'anno 2007, con riferimento ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 239 - Rapporti comunitari e integrazione europea - con i codici di finanza regionale, la denominazione (recante, in coda, la voce del codice di bilancio di riferimento) e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
735 (1.1.151.2.06.06) con la denominazione << Fondo regionale per l'Europa - trasferimenti correnti ad enti dell'amministrazione centrale >> e con lo stanziamento di euro 2.500,00 per l'anno 2007;
736 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Fondo regionale per l'Europa - trasferimenti correnti ad altri soggetti >> e con lo stanziamento di euro 126.150,00 per l'anno 2007;
737 (1.1.153.2.06.06) con la denominazione << Fondo regionale per l'Europa - trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali >> e con lo stanziamento di euro 8.250,00 per l'anno 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_36_1_DAS_RIS ECON_705_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 27 agosto 2007, n. 705

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis, introdotto dalla LR 1/2007, articolo 8, comma 36 - Istituzione di nuovo capitolo di spesa del documento tecnico - Servizio delle attività culturali della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - cap. 5439.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 28, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che dispone che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
VISTO il successivo comma 5, per il quale il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della precitata disposizione;
PRESO ATTO che alla predetta disposizione si è data attuazione per le Regioni e Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale dispone che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce;

CONSIDERATO che alla disposizione sopra citata si è data attuazione con l'articolo 8, comma 36 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2007) che autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie a disporre storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5 della legge 289/2002;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1148 del 18 maggio 2007;
ESAMINATI in particolare gli allegati alla citata delibera;
VISTO l'articolo 28, comma 2bis, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, introdotto dall'articolo 8, comma 36 della L.R.1/2007;
VISTA la L.R. 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 130.000,00 per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5439 (1.1.163.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 -Attività culturali - con la denominazione (recante, in coda, la voce del codice di bilancio di riferimento) << Contributi straordinari per iniziative originali di particolare interesse culturale alle associazioni ed enti senza fini di lucro che operano nel Friuli Venezia Giulia in modo stabile e continuativo da almeno un triennio nell'ambito dei settori individuati ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68- trasferimenti correnti a imprese >>;

Art. 2

In relazione al disposto di cui all' articolo 1 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è ridotto di complessivi euro 130.000,00 per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_36_1_DAS_RIS ECON_709_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 27 agosto 2007, n. 709

LR 7/1999 articolo 28 comma 2 bis - Storni di fondi all'interno della medesima UPB dal capitolo 5393 ed istituzione di nuovi capitoli al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 28, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che dispone che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
VISTO il successivo comma 5, per il quale il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della precitata disposizione;
PRESO ATTO che alla predetta disposizione si è data attuazione per le Regioni e Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale dispone che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce;
CONSIDERATO che alla disposizione sopra citata si è data attuazione con l'articolo 8, comma 36 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2007) che autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie a disporre storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5 della legge 289/2002;
VISTI i decreti di prenotazione fondi 1449/Cult del 21 giugno 2007 e 1743/Cult del 18 luglio 2007 della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali;
VISTO l'articolo 28, comma 2bis, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, introdotto dall'articolo 8, comma 36 della L.R.1/2007;
VISTA la L.R. 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 87.500,00 per l'anno 2007, con riferimento ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 -Attività culturali - con i codici di finanza regionale, la denominazione (recante, in coda, la voce del codice di bilancio di riferimento) e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
5386 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali - trasferimenti correnti ad enti delle amministrazioni locali >> e con lo stanziamento di euro 70.000,00 per l'anno 2007;
5392 (1.1.163.2.06.06) con la denominazione << Contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali - trasferimenti correnti a imprese >> e con lo stanziamento di euro 17.500,00 per l'anno 2007;

Art. 2

In relazione al disposto di cui al comma 1 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è ridotto di complessivi euro 87.500,00 per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_36_1_DDS_AGENDA 21_ 119

Decreto del Direttore del Servizio Agenda 21 8 giugno 2007, n. 119/A21

LR 1/2005, articolo 4, comma 17: concessione agli enti locali della Regione di contributi per sostenere iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale - Anno 2007.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) che prevede la concessione agli enti locali della Regione di contributi per sostenere iniziative finalizzate alla

diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres., e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei suddetti contributi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2007, n. 241, con cui è stato approvato il Piano operativo regionale 2007 (primo stralcio - assegnazione delle risorse finanziarie ed indirizzi per la spesa), come previsto dall'articolo 14 del regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;
VISTI gli articoli 5 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres., che disciplinano in particolare i criteri di priorità e la procedura valutativa delle domande, nonché le spese ammissibili a contributo;
ESAMINATE le domande di contributo presentate per l'anno 2007 in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, con riferimento alla regolarità e alla completezza della documentazione presentata dai soggetti proponenti e ai termini di presentazione delle istanze e tenuto altresì conto dei criteri di priorità e di valutazione delle iniziative proposte;
RITENUTO di ammettere a contributo le domande presentate dagli Enti locali di cui all'allegato A al provvedimento e di escludere quelle di cui all'allegato B per le motivazioni ivi descritte;
ATTESO in particolare che, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. n. 0152/Pres /2006, a seguito dell'esame istruttorio di cui trattasi, si è proceduto alla formulazione della graduatoria delle iniziative ammesse al piano di riparto dei contributi così come risulta dall'allegato A al provvedimento;
VISTO il decreto del Direttore generale 8 giugno 2007, n. 118/DG con cui la graduatoria in parola è stata approvata ed è stata autorizzata la relativa spesa per Euro 350.000,00;
ATTESO che con nota 0005478/GAB-(4-1-1-PRO)-0 del 7 giugno 2007 l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione ha comunicato che nulla osta alla prosecuzione del procedimento;
RITENUTO conseguentemente di impegnare e di liquidare la spesa complessiva per le iniziative ammesse al piano di riparto dei contributi per l'anno 2007 pari a € 350.000,00 sull'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 "Interventi in materia ambientale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché di disporne il pagamento;
RITENUTO altresì di concedere ai beneficiari elencati nell'allegato A i contributi a fianco di ciascuno indicati, nonché di motivare l'esclusione dal piano di riparto delle iniziative di cui all'allegato B, come specificato nel medesimo allegato;
VISTO l'articolo 21 del regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;
VISTI la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 007 in ordine alle nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale;
RICHIAMATA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 "Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007";

DECRETA

1. Di concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), i contributi per l'anno 2007 a favore degli enti locali della Regione per il sostegno delle iniziative finalizzate alla diffusione e allo sviluppo di processi di Agenda 21 locale, come specificato nell'allegato A al presente provvedimento, per l'ammontare a fianco di ciascun beneficiario indicato, per l'importo complessivo di € 350.000,00-.
2. Di escludere dal piano di riparto gli enti locali elencati nell'allegato B, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.
3. Di impegnare e liquidare l'importo di € 350.000,00- sull'unità evisionale di base 3.1.190.1.2094 "Interventi in materia ambientale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché di disporne il pagamento (codice SIOPE n. 1535 "Altri trasferimenti correnti ai Comuni" e codice SIOPE n. 1537 "Trasferimenti correnti a Comunità montane").
4. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2006, n. 0152/Pres. I beneficiari di cui all'allegato A al presente provvedimento dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute, corredata da una relazione attestante l'attività svolta entro il 31 gennaio 2008.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 giugno 2007

CAVALLINI

Allegato A

ENTE LOCALE	COSTO DEL PROGETTO PRESENTATO	SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO
Comune di Udine	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	48.200,00	48.200,00	6.035,00
Comune di Muggia	46.750,00	46.750,00	23.420,00
Comune di Pinzano al Tagliamento	100.000,00	100.000,00	50.095,00
Comune di Camino al Tagliamento	100.740,00	90.700,00	63.490,00
Comune di San Vito al Torre	142.000,00	112.000,00	56.105,00
Comune di Pordenone	197.000,00	122.000,00	61.115,00
Comunità collinare del Friuli	28.200,00	28.200,00	19.740,00

Allegato B

ENTE LOCALE	MOTIVAZIONI DELL'ESCLUSIONE
Comune di Gonars	Il progetto è finalizzato all'acquisizione della certificazione EMAS e non all'avvio di un processo decisionale di A21
Provincia di Trieste	Il progetto riguarda un processo privo dell'elemento partecipativo esterno proprio della metodologia di A21
Comune di Sagrado	È una riproposizione della metodologia di A21 già avviata localmente

07_36_1_DDS_GEOL_6

Decreto del Direttore del Servizio geologico 16 agosto 2007, n. ALP 6/1 1405-UMGPR/92 (Estratto)

Permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato "Pozzo Benedetti" Comune di Palazzolo dello Stella.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 29.7.1927 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
VISTA la L. 9.12.1986 n. 896 - "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche";
(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato "Pozzo Benedetti" in Comune di Palazzolo dello Stella alla Società Benedetti Paolo & C s.n.c. (codice fiscale 00283090306) con sede in Palazzolo dello Stella, via Moretton n. 30/A, per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2-11

(omissis).
Trieste, 16 agosto 2007

TIRELLI

07_36_1_DDS_TUT INQ_1452

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 22 agosto 2007, n. ALP 10-1452-INAC/264

Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Riconoscimento all'ing. Rosario

Di Maggio della qualifica di tecnico competente in acustica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
CONSIDERATO che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
VISTA la domanda presentata dall'ing. Rosario DI MAGGIO, nato a Belluno l'11 Ottobre 1962 e residente a Palmanova (UD) in via Udine n. 20;
CONSIDERATO che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

DECRETA

1. È riconosciuta all'ing. Rosario DI MAGGIO, nato a Belluno l'11 Ottobre 1962 e residente a Palmanova (UD) in via Udine n. 20, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl'atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 agosto 2007

GUBERTINI

07_36_1_DDS_VIA_300

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 20 agosto 2007, 1415/VIA 300

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di un parcheggio sotterraneo a Trieste denominato "Le Rive - Stazione Marittima". Proponente: Saba Italia Spa. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del precitato D.Lgs. 152/2006, i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del predetto decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordina-

mento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA l'istanza depositata in data 24 luglio 2007 con la quale la società Saba Italia Spa ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un parcheggio sotterraneo a Trieste denominato "Le Rive - Stazione Marittima";
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Il Piccolo" in data 24 luglio 2007;
RILEVATO che l'intervento proposto:
- ricade in un'area vincolata ai sensi ai sensi della ex L. 1497/1939 (con provvedimento Avviso G.M.A. n.ro 22 del 26 marzo 1953), nonché in zona da sottoporre a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
- come tale, la suddetta area è definita "area sensibile" in base all'art. 5 punto a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996;
- l'Elenco XII, al numero 1, del precitato Regolamento individua tra le categorie progettuali da sottoporre a VIA i parcheggi, con determinati valori di soglia di assoggettabilità;
- di conseguenza, risultando superati dal progetto in argomento i valori di soglia sopra richiamati, il progetto medesimo è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- ricade in un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, in quanto rientra nei 300 m dalla costa;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Trieste;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto in relazione al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché, sempre in ragione di tale vincolo, la Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1. In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di un parcheggio sotterraneo a Trieste denominato "Le Rive - Stazione Marittima", gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Trieste;
- Provincia di Trieste;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina";
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del precitato Comune di Trieste sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 20 agosto 2007

CARTAGINE

07_36_1_ADC_PIAN TERR_FOGLIANO REDIPUGLIA VAR 1

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione della

variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia, zona Chiesa e Scuole medie.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 18.04.2007 il comune di Fogliano Redipuglia ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia, zona Chiesa e Scuole medie, ha preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla variante stessa dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 45, co. 4, della L.R. 52/1991.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_MONTEREALE VALCELLINA VAR 14

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 29.06.2007 il comune di Montereale Valcellina ha preso atto, in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_PALMANOVA VAR 5

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Storico - Insula C.14.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 24.05.2007 il comune di Palmanova ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico - insula C.14 ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 45, co. 4, della L.R. 52/1991.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_RIVIGNANO VAR 25

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Rivignano. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 28.06.2007 il comune di Rivignano ha preso atto, in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991 e che non sono interessati beni soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_RONCHIS VAR 14

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Ronchis. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Ronchis, con deliberazione consiliare n. 21 del 4 giugno 2007, ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_SAN DANIELE DEL FRIULI VAR 57

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 57 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 27.06.2007 il comune di San Daniele del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 57 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991 e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia hanno espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_36_1_ADC_PIAN TERR_VENZONE VAR 26PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub regionale - Udine

Comune di Venzone. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Venzone, con deliberazione consiliare n. 22 del 23 aprile 2007, ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_36_1_ADC_SEGR GEN UTTS 07 SMM SUPERIORE

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di SMM Superiore 07/COMP/06. Iª pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 22 giugno 2007.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 22 giugno 2007 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:
dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
dott. Eduardo Tammaro - Consigliere Relatore
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Superiore con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato al catasto al Foglio di possesso fondiario n. 100 p.c. n. 299/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Giorgi Renata nata a Trieste il 29.4.1948, senza aggravio alcuno;
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 22.7.2007;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà o
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.2.2008, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 22 giugno 2007

IL PRESIDENTE:
dott. Vincenzo Sammartano

07_36_1_ADC_SEGR GEN UTTS 08 PROSECCO

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Prosecco 08/COMP/06. Iª pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello

emesso con provvedimento del 22 giugno 2007.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 22 giugno 2007 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

La sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:
dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
dott. Eduardo Tammaro - Consigliere Relatore
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato al catasto con la p.c. n. 810/1 urbana di mq. 107 e p.c. 810/3 urbana di mq. 3 corrispondenti rispettivamente al cat. Tav. 76 e frazione marcata "G" del cat. 74, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Ucmar Daniele nato a Trieste il 20.12.1928, senza aggravio alcuno;
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 22.7.2007;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà, o
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.2.2008, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 22 giugno 2007

IL PRESIDENTE:
dott. Vincenzo Sammartano

07_36_1_RTT_LR 21

Avviso di rettifica

BUR n. 33 del 16 agosto 2007 - Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

Si rende noto che nel BUR n. 33 del 16 agosto 2007, nel testo della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 alla lettera s), del comma 1, dell'articolo 77, le parole <<il comma 13 **dell'articolo 6** della medesima legge regionale 2/2006,>> devono correttamente leggersi <<il comma 13 **dell'articolo 9** della medesima legge regionale 2/2006,>>.

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_36_3_AVV_COM AVIANO_VAR 59 PRGC_010

Comune di Aviano (PN) - Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente

Avviso di adozione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalla Provincia di Pordenone per l'esecuzione di talune opere complementari alla "Variante di San Martino di Campagna".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2 della L.R. 52/1991 si rende noto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 10.08.2007 (esecutiva), il Comune di Aviano ha adottato la variante nr. 59 al Piano Regolatore Generale Comunale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalla Provincia di Pordenone per l'esecuzione di talune opere complementari alla "Variante di San Martino di Campagna".

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante nr. 59 al Piano Regolatore Generale Comunale sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
ing. Sandro Macor

07_36_3_AVV_COM GORIZIA_PRPC AMBITO C2

Comune di Gorizia

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata per l'attuazione dell'Ambito di trasformazione interno "C2" tra la Via del Poggio e Vicolo del Guado.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ECONIMICHE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.07.2007, esecutiva il 17.08.2007, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata per l'attuazione dell'Ambito di trasformazione interno "C2" tra la Via del Poggio e Vicolo del Guado.

La deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti il piano stesso, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica (sede di Via Garibaldi n. 7) a decorrere dal giorno 5 settembre 2007 e sino a tutto il 16 ottobre 2007.
Le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte in tre copie, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del 16 ottobre 2007.
Gorizia, 20 agosto 2007

LA DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE:
arch. Clara Sgubin

07_36_3_AVV_COM SAN GIORGIO RICHINVELDA_VAR 17 PRGC

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Variante puntuale n. 17 al PRGC.

IL SINDACO

(Legge Regionale 19.11.1991 n. 52 e s.m.i. art. 32bis e seguenti)

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione Consigliare n. 31 del 17.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha adottato la Variante Puntuale N. 17 al P.R.G.C. vigente che riguarda alcuni punti della cartografia a la normativa tecnica di attuazione;
- Che presso la Segreteria comunale è depositata per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali, affinché chiunque possa prendere visione;
- Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli eventuali immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Urbanistica geometra Dal Bello Walter (tel. 0427-968620).
San Giorgio della Richinvelda, 23 agosto 2007

IL SINDACO:
Anna Maria Papais

07_36_3_AVV_COM SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO_VAR 13 PRGC_009

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
Avviso di adozione variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'art.32 bis comma 2, così come modificato dall'art.18 comma 2 della Legge 15/2004;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.32 del 31.07.2007esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n.13 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Martino al Tagliamento relativamente a: "Modifiche dell'articolo 42 delle N.T.A.";
Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi (giorni di apertura al pubblico della Sede Municipale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizione.

Le osservazioni ed opposizioni, in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
San Martino al Tagliamento, 14 agosto 2007

IL SINDACO:
dott. Gianpaolo D'Agnolo

07_36_3_AVV_COM TARVISIO_VAR 1

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato "Piano di recupero - Zone A - Tarvisio Bassa".

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 45, comma 2, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19-02-2007, esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 a Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica denominato "PIANO DI RECUPERO - ZONE A - TARVISIO BASSA".
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 03-09-2007 al 19-10-2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 19-10-2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Tarvisio, 24 agosto 2007

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
dott. Guerrino Varutti

07_36_3_AVV_COM TAVAGNACCO_VAR 1

Comune di Tavagnacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica "S1 Ambito A".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica "S1 Ambito A" al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica "S1 Ambito A" sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della L.R. 52/91.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Feletto Umberto, 23 agosto 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott. Claudio Barbini

07_36_3_AVV_COM TURRIACO_REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Comune di Turriaco (GO)
Avviso di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 08 agosto 2007, questa Amministrazione ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale.

Turriaco, 24 agosto 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Giovanni Rodà

07_36_3_AVV_COM VILLA SANTINA_ VAR 16 PRGC_003

Comune di Villa Santina (UD)
Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio di piazza Venezia - via Pal Piccolo e contestuale adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (art. 127, comma 2, LR 52/91).

L'ASSESSORE DELEGATO

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 09.08.2007, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio di piazza Venezia - via Pal Piccolo con contestuale adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale (art.127, comma 2, L.R.52/91).

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, la deliberazione di adozione della suddetta variante urbanistica con i relativi elaborati, sarà depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante urbanistica; che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Villa Santina, 21 agosto 2007

L'ASSESSORE DELEGATO:
dott. Max De Candido

07_36_3_AVV_COM VILLA SANTINA_PIANO TELEFONIA MOBILE_004

Comune di Villa Santina (UD)
Avviso di pubblicazione relativo all'approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

L'ASSESSORE DELEGATO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 09.08.2007, è stato approvato il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la Telefonia Mobile.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi.

Villa Santina, 20 agosto 2007

L'ASSESSORE DELEGATO:
dott. Max De Candido

07_36_3_AVV_COMUNITA' MC_ESPROPRIO 20

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD)
Lavori di costruzione di una stalla per vacche da latte in Comune di Ravascletto. Decreto esproprio 20 agosto 2007, n. 20 (Art. 23 del DPR 8/6/2001 n. 327).

IL DIRIGENTE

omissis

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni,

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, a favore della Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo - codice fiscale 93002260300 - l'espropriazione - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito - degli immobili di seguito indicati, autorizzandone l'immissione in possesso come disposto dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001:
N.C.T. COMUNE DI RAVASCLETTO :

1) Fg.25 Mn. 18 di mq. 6330. quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: €. 9.020,25
Ditta catastale:
DELLA PIETRA Lea n. a Comeglians il 14/01/1951 proprietaria 1/3 (c.f. DLLLEA51A54C918K)
DELLA PIETRA Nives n. a Comeglians il 29/09/1945 proprietaria 1/3 (c.f. DLLNVS45P69C918U)
DELLA PIETRA Silvana n. a Prato Carnico il 31/10/1942 proprietaria 1/3 (c.f. DLLSVN42R71H002Y)

2) Fg.25 Mn. 23 di mq. 3120. quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: €. 4.446,00
Ditta catastale:
FAVERO Luca n. a Palmanova il 08/05/1979 proprietario 1/2 (c.f. FVRLCU79E08G284E)
FAVERO Natascia n. a Palmanova il 23/05/1977 proprietario 1/2 (c.f. FVRNSC77E63G284N)

3) Fg.25 Mn. 183 di mq. 4390. quota da espropriare 1/1
Indennità da depositare: €. 4.170,50
Ditta catastale:
STEFANUTTI Giacomina n. a Roma il 31/01/1930 proprietà 1/9 (c.f. STFGMN30A71H501M)
TOSON Carlo n. a Comeglians il 01/09/1958 proprietà 1/9 (c.f. TSNCRL58P01C918K)
TOSON Giacomina n. a Comeglians il 14/01/1922 proprietà ' 3/9 (c.f. TSNGMN22A54C918Y)
TOSON Renata n. a Tolmezzo il 05/12/1961' proprietà 1/9 (c.f. TSNRNT61T45L195G)
TOSON Umbertina n. a Comeglians il 20/09/1930 proprietà ' 3/9 (c.f. TSNMRT30P60C918V)

4) Fg.25 Mn. 17 di mq. 3720. quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: € 5.301,00
Ditta catastale:
TOSON Elda n. a Comeglians il 18/12/1925 proprietaria 1/1 (c.f. TSNLDE25T58C918J)

5) Fg.25 Mn. 16 di mq. 24. quota da espropriare 1/1
Indennità corrisposta: €. 375,00
Indennità depositata: €. 250,00
Ditta catastale:
STEFANUTTI Giacomina n. a Roma il 31/01/1930 proprietà 111/1000 (c.f. STFGMN30A71H501M)
TOSON Carlo n. a Comeglians il 01/09/1958 proprietà 1/18 (c.f. TSNCRL58P01C918K)
TOSON Elda n. a Comeglians il 18/12/1925 proprietaria 9/18 (c.f. TSNLDE25T58C918J)
TOSON Giacomina n. a Comeglians il 14/01/1922proprietà' 3/18 (c.f. TSNGMN22A54C918Y)
TOSON Renata n. a Tolmezzo il 05/12/1961 proprietà 1/18 (c.f. TSNRNT61T45L195G)
TOSON Umbertina n. a Comeglians il 20/09/1930 proprietà 3/18 (c.f. TSNMRT30P60C918V)

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini

di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta giorni) successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Tolmezzo, 20 agosto 2007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
ing. Giulio De Antoni

07_36_3_AVV_DIR LLPP PN_SPORTLER

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta "Sportler Spa" per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua.

La ditta "Spotler S.p.A." (IPD/378_2), con domanda dd. 16.06.2007, ha chiesto il rinnovo della concessione per derivare mod. 0,22 d'acqua dalla falda sotterranea nel territorio del Comune di Pordenone mediante un'opera di presa costituita da due pozzi, uno per il prelievo e l'altro per la restituzione in falda alla stessa quota, ubicati rispettivamente al fg. 23, mapp.ali 516, 517 e 540, ad uso igienico ed assimilati per l'alimentazione dell'impianto di raffrescamento.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 05.09.2007 e, pertanto, fino al 20.09.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Pordenone.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all"art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 05.10.2007.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.
Pordenone, 10 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_36_3_AVV_PROV GO_DEL 82_012

Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 82 del 20 giugno 2007, prot. n. 17530/07. Approvazione, con prescrizioni, del Piano di adeguamento per la discarica di seconda categoria tipo A, sita in territorio comunale di Medea, di proprietà e gestita dalla società SALIT Srl.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.L.vo 36/2003, il piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A di proprietà e gestita dalla società S.A.L.I.T. S.r.l., da quest'ultima proposto e formato dei seguenti elaborati:

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

07_36_3_AVV_PROV GO_DEL 88_011

Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 88 del 27 giugno 2007, prot. n. 18334/07. Piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A, sita in Comune di Monfalcone, di proprietà e gestita dalla società Fincantieri Spa. Mancata approvazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLvo 13 gennaio 2003, n. 36.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. Di non approvare, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.L.vo 36/2003, il piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A di proprietà e gestita dalla società FINCANTIERI S.P.A., da quest'ultima proposto (omissis)

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

07_36_3_AVV_PROV GO_DEL 89_013

Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente

Deliberazione giuntale n. 89 del 27 giugno 2007, prot. n. 18335/07. Piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A, sita in Comune di Cormons, di proprietà e gestita dalla ditta Sergio Sgubin Scavi. Mancata approvazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del DLvo 13 gennaio 2003, n. 36.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

1. Di non approvare, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.L.vo 36/2003, il piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A di proprietà e gestita dalla ditta SERGIO SGUBIN SCAVI, da quest'ultima proposto (omissis)

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

07_36_3_AVV_PROV GO_DEL 110_014

Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente
Deliberazione giuntale n. 110 dell'1 agosto 2007, prot. n. 21208/07. Costantin Gino & C. Snc. Approvazione del progetto di adeguamento di un centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di Villesse ai sensi dell'art. 15 del DLvo 24 giugno 2003, n. 209.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del D.L.vo 209/2003, il progetto di adeguamento del centro di raccolta di veicoli fuori uso di proprietà a gestito dalla ditta Costantin Gino & C. S.n.c., da quest'ultima proposto e formato dei seguenti elaborati: (omissis)

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

07_36_3_AVV_PROV GO_DEL 111_015

Provincia di Gorizia - Direzione Territorio e Ambiente
Deliberazione giuntale n. 111 dell'1 agosto 2007, prot. n. 21217/07. Costruzioni Isonzo Snc. Approvazione, con prescrizioni, del piano di adeguamento di una discarica di seconda categoria tipo A, sita in territorio comunale di San Pier d'Isonzo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

(omissis)

2. Di approvare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.L.vo 36/2003, il piano di adeguamento della discarica di seconda categoria tipo A di proprietà e gestita dalla società Costruzioni Isonzo S.n.c., da quest'ultima proposto e formato dei seguenti elaborati: (omissis)

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta
IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

07_36_3_AVV_PROV TS_BANDO AIUTI IMPRESE COMMERCIALI_001

Provincia di Trieste
Bando per la presentazione delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2006. (Allegato alla deter-

minazione dirigenziale n. 1665 dd. 13 agosto 2007).

Art. 1 area d'intervento

1. I contributi di cui al presente bando sono destinati ai centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Provincia di Trieste.
2. Alla data di pubblicazione del presente bando, pertanto, l'area di intervento della Provincia di Trieste comprende i territori dei seguenti comuni: DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO, TRIESTE (limitatamente ai comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore).
3. Tutti i Comuni di cui al comma 2 sono classificati in zona "A", mentre i centri abitati di Col (Comune di Monrupino), Grozzana e Pesek di Grozzana (Comune di San Dorligo della Valle) sono riclassificati in zona "B" di svantaggio socio-economico.

Art. 2 destinatari ed entità del contributo

1. Sono destinatarie del contributo le imprese del settore commerciale che dispongono di un punto vendita nei centri abitati ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 del presente bando.
2. I beneficiari devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente territorialmente.
3. I beneficiari devono aver conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a :
a1) € 50.000,00 per commercio di generi alimentari in zona A
a2) € 75.000,00 per commercio di generi alimentari in zona B
b1) € 40.000,00 per somministrazione di alimenti e bevande in zona A
b2) € 50.000,00 per somministrazione di alimenti e bevande in zona B
c1) € 30.000,00 per commercio di generi non alimentari in zona A
c2) € 40.000,00 per commercio di generi non alimentari in zona B
4. I ricavi, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, non dovranno essere superiori a:
€ 27.400,00 nel caso di distributori di carburanti
€ 7.750,00 nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari
€ 15.500,00 nel caso di rivendite di giornali
5. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare:
€ 60.000,00 in zona A;
€ 90.000,00 in zona B;
€ 125.000,00 in zona C.
6. Nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari, e le rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

carburanti	2,83
monopoli, valori bollati e similari	10
giornali	5

7. I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitali.
8. Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio, desumibili dalla dichiarazione dei redditi, e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.
9. I contributi sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" come definiti dallo specifico Regolamento CE.
10. La misura dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile e comunque non potrà essere superiore a 3.000,00 euro.

Art. 3 modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando il modello predisposto dalla Provincia di Trieste.

2. La domanda potrà essere presentata direttamente alla Provincia di Trieste e sottoscritta dal richiedente in presenza dell'incaricato alla sua ricezione, ovvero sottoscritta e presentata, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.
3. La domanda deve pervenire all'ufficio competente entro le ore 14.00 del giorno 14 settembre 2007. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 4 graduatoria

1. La Provincia provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.
2. Per la formulazione della graduatoria delle domande pervenute viene data la precedenza ai beneficiari collocati, nell'ordine, nelle zone C, B ed A individuate dalla Giunta Regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 e, all'interno di ciascuna fascia, vengono attribuiti i punteggi predefiniti sulla base dei seguenti criteri:

A - TIPOLOGIA COMMERCIALE (se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio superiore)

Generi alimentari	punti 15
Distributori di carburanti	punti 15
Somministrazione di alimenti e/o bevande	punti 10
Generi non alimentari	punti 5

B - NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITÀ SEDE DELL'ATTIVITÀ

Da 0 a 500 abitanti	punti 15
Da 501 a 1000 abitanti	punti 12
Da 1001 a 1500 abitanti	punti 9
Da 1501 a 2000 abitanti	punti 6
Da 2001 a 2500 abitanti	punti 3
Da 2501 a 3000 abitanti	punti 1

C - VOLUME DI RICAVI

Tipologia	*Volume Ricavi €*	*Punteggio*
Generi alimentari	Fino a 20.000,00	punti 10
	Fino a 40.000,00	punti 7
	Fino a 60.000,00	punti 5
	Fino a 75.000,00	punti 3
Somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande	Fino a 15.000,00	punti 10
	Fino a 30.000,00	punti 7
	Fino a 40.000,00	punti 5
	Fino a 50.000,00	punti 3
Generi non alimentari	Fino a 10.000,00	punti 10
	Fino a 20.000,00	punti 7
	Fino a 30.000,00	punti 5
	Fino a 40.000,00	punti 3

3. se una ditta esercita attività di diverse tipologie commerciali, il punteggio assegnato riguarda l'attività avente un punteggio maggiore;
4. a parità di punteggio complessivo viene data preferenza alla ditta avente un volume di ricavi inferiore.
5. La graduatoria così formulata viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Provincia utilizzando le risorse finanziarie specificate all'articolo 6.

2. La Provincia provvede alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.
3. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.
4. Decorso un anno dall'erogazione del contributo, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione. In mancanza della suddetta dichiarazione, decorsi 60 giorni la Provincia procede alla revoca del contributo concesso.
5. La Provincia effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.
6. La Provincia provvede all'eventuale revoca dei contributi concessi e conseguente ripetizione dello somme erogate.

Art. 6 fonte del finanziamento

1. Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse di cui al Capitolo 00111108 "Piano regionale per lo sviluppo montano - Contributi a privati" del bilancio provinciale, per un importo complessivo do € 40.948,28.

Art. 7 trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste.
5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente protempore della Funzione Comunità Montana.
6. Il presente bando costituisce informativa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Gli interessati potranno esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

07_36_3_AVV_PROV UD_DETERMINA 3296 E 4337_017

Provincia di Udine

Procedimento espropriativo - Determinazioni n. 3296 del 29.05.2007 e n. 4337 del 16.07.2007 relative all'acquisizione delle aree, impegno e liquidazione delle indennità alle ditte interessate dai lavori di ristrutturazione del sistema della Strada Provinciale Tresemane e della Strada Statale 13 Pontebbana - Prusst 8.2 - Lotto A.

DETERMINAZIONE n. 3296 del 29.05.2007

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. omissis
2. di determinare l'indennità ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/01 ai proprietari dei terreni interessati dai lavori in argomento come di seguito specificato;
3. di provvedere mediante decreto d'esproprio, all'acquisizione delle aree di proprietà delle seguenti ditte:

1) In Comune Censuario di Tavagnacco
Foglio 17 Mappale 357 Superficie mq. 60
Consistenza: seminativo
Superf. da espropriare : mq. 60
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio : E 6.3 in fascia di rispetto stradale
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 225,00
Ditta catastale:

- CLOCCHIATTI Ilario n. a Tavagnacco il 25/09/1924 prop.
C.F. CLCLLR24P25L065H
Ditta proprietaria:
- BOCCALON Maria Giuseppina n. a Pordenone il 19/03/1936 prop. 1/3
C.F. BCCMGS36C59G888S Indennità accettata: €. 75,00
- CLOCCHIATTI Roberto n. a Udine il 06/08/1963 prop. 1/3
C.F. CLCRRT63M06L483V Indennità accettata: €. 75,00
- CLOCCHIATTI Francesca n. a Udine il 19/12/1972 prop. 1/3
C.F. CLCFNC72T59L483M Indennità accettata: €. 75,00

2) In Comune Censuario di Tavagnacco
Foglio 17 Mappale 355 Superficie mq. 935
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 935
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.3 in fascia di rispetto stradale
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
CLOCCHIATTI Imelda n. a Tavagnacco il 26/07/1928 prop.
C.F. CLCMLD28L66L065F
Indennità accettata: €. 3.506,25

3) In Comune Censuario di Tavagnacco
Foglio 16 Mappale 2062 Superficie mq. 85
Consistenza: pascolo
Superf. da espropriare: mq. 85
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: Ambito del rio Tresemane
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 1,00
Ditta:
DUECI s.r.l. con sede in Tricesimo
C.F. 00443810304
Indennità accettata: €. 127,50

4) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 236 Superficie mq. 2640
Consistenza: seminativo
Superf. da espropriare: mq. 2640
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità accettata: €. 9.900,00

In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 235 Superficie mq. 4065
Consistenza: seminativo
Superf. da asservire per servitù di transito: mq. 312,50
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di asservimento per transito €/mq. 2,50
Indennità accettata: €. 781,25
Ditta:
SERIGRAFIA PERTOLDI s.n.c. di Marco Pertoldi & C. con sede in Reana
C.F. 01410520306
Indennità complessiva accettata: €. 10.681,25

5) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 239 Superficie mq. 2290
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 2290
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità accettata: €. 8.587,50
In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 238 Superficie mq. 6660
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da asservire per servitù di transito: mq. 261,00
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo

Indennità accettata: €. 652,50
Indennità provvisoria di asservimento per transito €/mq. 2,50
Ditta:
TOFFOLO Riedo n. a Tavagnacco il 09/02/1928 prop.
C.F. TFFRDI28B09L065Z
Indennità complessiva accettata: €. 9.240,00

6) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 245 Superficie mq. 1470
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 1470
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Ditta:
DI BIAGGIO Cesarina n. a Feletto Umberto il 29/8/1914 prop.
C.F. DBGCRN14M69D525W
Indennità accettata: €. 5.512,50

7) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 2 Superficie mq. 830
Consistenza: prato
Superf. da espropriare: mq. 830
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
DI BIAGGIO Cesarina n. a Feletto Umberto il 29/8/1914 prop.
C.F. DBGCRN14M69D525W
Indennità accettata: €. 3.112,50

8) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 247 Superficie mq. 445
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 445
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 2.781,25
Così corrisposta:
Alla Ditta proprietaria
DELLA BIANCA Bruno n. a Cassacco il 11/12/1937 prop.
C.F. DLLBRN37T11B994J Indennità accettata: €. 1.668,75
Al fittavolo:
PAULONE Albino n. a Udine il 28/10/1961
C.F. PLNLBN61R28L483T Indennità accettata: €. 1.112,50

9) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 853 Superficie mq. 290
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 290
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
CM s.r.l. - IMPIANTI e COSTRUZIONI con sede in Gemona del Friuli
C.F. 02114240308
Indennità accettata: €. 1.087.50

10) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 868 Superficie mq. 10
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 10
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
CM s.r.l. - IMPIANTI e COSTRUZIONI con sede in Gemona del Friuli
C.F. 02114240308
Indennità accettata: €. 37,50

11) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 855 Superficie mq. 350
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 350
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
COMUZZI Saulle n. a Tavagnacco il 10/06/1930 prop.
C.F. CMZSLL30H10L065A
Indennità accettata: €. 1.312,50

12) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 866 Superficie mq. 2
Consistenza: prato
Superf. da espropriare: mq. 2
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
COMUZZI Saulle n. a Tavagnacco il 10/06/1930 prop.
C.F. CMZSLL30H10L065A
Indennità accettata: €. 7,50

13) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 857 Superficie mq. 2035
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 2035
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta catastale:
- GIACOMINI Alessandro n. a Tavagnacco il 14/01/1925 usufr. 4/30
C.F. GCMLSN25A14L065T
- GIACOMINI Attilio n. a Tavagnacco il 25/10/1902 usufr. 18/30
C.F. GCMTTL02R25L065G
- GIACOMINI Ermanno n. a Tavagnacco il 12/10/1928 prop.
C.F.
Ditta proprietaria
- GIACOMINI Ermano n. a Tavagnacco il 12/10/1928 prop.
C.F. GCMRMN28R12L065L
Indennità accettata: €. 15.262,50

14) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 860 Superficie mq. 800
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 800
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 4.583,34
Ditta proprietaria :
- COMUZZI Aligi n. a Tavagnacco il 01/10/1949 prop. 1/12
C.F. CMZLGA49R01L065T Indennità accettata: €. 250,00
- COMUZZI Antonio n. a Tavagnacco il 18/10/1919 usufr. Parz
C.F. CMZNTN19R18L065S
- COMUZZI Bruno n. a Udine il 29/12/1959 prop. 1/12
C.F. CMZBRN59T29L483A Indennità non accettata
- COMUZZI Roberto n. a Tavagnacco il 29/05/1952 prop. 1/12
C.F. CMZRRT52E29L065G Indennità accettata: €. 250,00
- RONCO Elisa n. a Udine il 23/03/1970 prop.3/24
C.F. RNCLSE70C63L483T Indennità accettata: €. 375,00
- RONCO Gabriella o Gabrielle n. in Germania Rep. Federale il 26/01/1958 prop. 2/12 e nuda prop. 1/12
C.F. RNCGRL58A66Z112V Indennità accettata: €. 750,00
- RONCO Maria n. a Tavagnacco il 05/06/1929 prop. 3/12
C.F. RNCMRA29H45L065V Indennità accettata: €. 750,00

- RONCO Stefano n. a Udine il 23/04/1972 prop. 3/24
C.F. RNCSFN72D23L483K Indennità accettata: €. 375,00
Al fittavolo:
ANDREUSSI Maria Luisa n. a Torino il 14/11/1933
C.F. NDRMLS33S54L219J Indennità accettata: €. 1.833,34

15) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 862 Superficie mq. 155
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 155
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 888,05
Ditta proprietaria:
- COMUZZI Aligi n. a Tavagnacco il 01/10/1949 prop. 1/12
C.F. CMZLGA49R01L065T Indennità accettata: €. 48,44
- COMUZZI Antonio n. a Tavagnacco il 18/10/1919 usufr. Parz.
C.F. CMZNTN19R18L065S
- COMUZZI Bruno n. a Udine il 29/12/1959 prop. 1/12
C.F. CMZBRN59T29L483A Indennità non accettata
- COMUZZI Roberto n. a Tavagnacco il 29/05/1952 prop. 1/12
C.F. CMZRRT52E29L065G Indennità accettata: €. 48,44
- RONCO Elisa n. a Udine il 23/03/1970 prop.3/24
C.F. RNCLSE70C63L483T Indennità accettata: €. 72,66
- RONCO Gabriella o Gabrielle n. in Germania Rep. Federale il 26/01/1958 prop. 2/12 e nuda prop. 1/12
C.F. RNCGRL58A66Z112V Indennità accettata: €. 145,31
- RONCO Maria n. a Tavagnacco il 05/06/1929 prop. 3/12
C.F. RNCMRA29H45L065V Indennità accettata: €. 145,31
- RONCO Stefano n. a Udine il 23/04/1972 prop. 3/24
C.F. RNCSFN72D23L483K Indennità accettata: €. 72,68
Al fittavolo:
ANDREUSSI Maria Luisa n. a Torino il 14/11/1933
C.F. NDRMLS33S54L219J Indennità accettata: €. 355,21

16) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 851 Superficie mq. 325
Consistenza: sem. arb.
Superf. da espropriare: mq. 325
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
GIACOMINI Francesca n. a Tavagnacco il 02/09/1942 prop.
C.F. GCMFNC42P42L065M
Indennità accettata: €. 2.437,50

17) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 849 Superficie mq. 370
Consistenza: sem. arb.
Superf. da espropriare: mq. 370
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Ditta:
GIACOMINI Rosina n. a Tavagnacco il 10/02/1938 prop.
C.F. GCMRSN38B50L065Z
Indennità accettata: €. 1.387,50

18) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 847 Superficie mq. 155
Consistenza: prato
Superf. da espropriare: mq. 155
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 581,22

Ditta:
- COMUZZI Feliciano n. a Tavagnacco il 17/04/1949 prop. 1/3
C.F. CMZFCN49D17L065H Indennità accettata: €. 193,74
- COMUZZI Giuseppe n. a Tavagnacco il 29/03/1940 prop. 1/3
C.F. CMZGPP40C29L065C Indennità accettata: €. 193,74
- FANZUTTI Alba n. a Tavagnacco il 20/02/1923 prop. 1/3
C.F. FNZLBA23B60L065C Indennità accettata: €. 193,74

19) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 234 Superficie mq. 330
Consistenza: prato
Superf. da espropriare: mq. 330
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 0,21
Ditta:
- COMUNE DI TAVAGNACCO con sede in TAVAGNACCO
C.F. 00461990301
Indennità accettata: €. 103,95

4. omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro
(o suo delegato)

DETERMINAZIONE n. 4337 del 16.07.2007

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1. omissis;
2. di determinare l'indennità ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/01 ai proprietari dei terreni interessati dai lavori in argomento come di seguito specificato;
3. di provvedere mediante decreto d'esproprio, all'acquisizione delle aree di proprietà delle seguenti ditte:

1) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 19 Mappale 242 Superficie mq. 5705
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 5705
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità complessiva accettata: €. 38.033,34
Ditta:
- BERTONI Luca n. a Udine il 06/09/1973 prop. 1/9
C.F. BRTLCU73P06L483K Indennità accettata: €. 2.377,08
- BERTONI Mario n. a Reana del Rojale il 22/08/1936 prop. 3/9
C.F. BRTMRA36M22H206M Indennità accettata: €. 7.131,26
- BERTONI Roberto n. a Udine il 23/07/1967 prop. 1/9
C.F. BRTRRT67L23L483P Indennità accettata: €. 2.377,08
- BERTONI Silvano n. a Reana del Rojale 26/02/1930 prop. 3/9
C.F. BRTSVN30B26H206T Indennità accettata: €. 14.262,51
- BOSCHETTO Otellia n. a Reana del Rojale il 02/11/1943 prop. 1/9
C.F. BSCTLL43S42G949M Indennità accettata: €. 2.377,08
Al fittavolo:
- BERTONI Silvano n. a Reana del Rojale 26/02/1930 prop. 3/9
C.F. BRTSVN30B26H206T Indennità accettata: €. 9.508,33

2) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 860 Superficie mq. 800
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 800
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50

Indennità complessiva accettata: €. 500.00
Ditta proprietaria:
- COMUZZI Bruno n. a Udine il 29/12/1959 prop. 1/12
C.F. CMZBRN59T29L483A Indennità accettata: €. 250,00
Al fittavolo:
ANDREUSSI Maria Luisa n. a Torino il 14/11/1933
C.F. NDRMLS33S54L219J Indennità accettata: €. 250,00

3) In Comune Censuario di Reana del Rojale
Foglio 15 Mappale 862 Superficie mq. 155
Consistenza: seminativo arb.
Superf. da espropriare: mq. 155
dest. urb. prima del vincolo preordinato all'esproprio: E 6.1 ambito di interesse agricolo
Indennità provvisoria di esproprio €/mq. 2,50
Indennità complessiva accettata: €. 96.88
Ditta proprietaria:
- COMUZZI Bruno n. a Udine il 29/12/1959 prop. 1/12
C.F. CMZBRN59T29L483A Indennità accettata: €. 48.44
Al fittavolo:
ANDREUSSI Maria Luisa n. a Torino il 14/11/1933
C.F. NDRMLS33S54L219J Indennità accettata: €. 48,44

4. omissis

IL DIRIGENTE:
Ing. Daniele Fabbro
(o suo delegato)

07_36_3_AVV_PROV UD_DETERMINA 5089_016

Provincia di Udine

Determina: 2007/5089 del 22/08/2007. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 "di Orsaria") tratto Moimacco - Buttrio. 12° impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

di provvedere all'acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, dei terreni di proprietà delle seguenti ditte:

a) CANTARUTTI Luciano nato a Cividale del Friuli il 14/03/1953;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 22 mapp. 933 ex 56, superficie mq. 775 omissis
indennità: CANTARUTTI Luciano omissis €.2.790,00

b) CANTARUTTI Luciano nato a Cividale del Friuli il 14/03/1953;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 22 mapp. 935 ex 56, superficie mq. 45 omissis
indennità: CANTARUTTI Luciano omissis €.162,00

c) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a Pozzuolo del Friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 355 ex 90, superficie mq. 35 omissis
indennità: IAIZA Giulia omissis €.31,50

d) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a Pozzuolo del Friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12;

PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 355 ex 90, superficie mq. 35 omissis
indennità: PITTIONI Ezio omissis €.105,00

e) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a Pozzuolo del Friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 355 ex 90, superficie mq. 35 omissis
indennità: PITTIONI Fedora omissis €.21,00

f) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a Pozzuolo del Friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 355 ex 90, superficie mq. 35 omissis
indennità: PITTIONI Loretta omissis €.21,00

g) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 425 ex 300, superficie mq. 23 omissis
indennità: IAIZA Giulia omissis €.8,63

h) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 425 ex 300, superficie mq. 23 omissis
indennità: PITTIONI Ezio omissis €.28,77

i) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 425 ex 300, superficie mq. 23 omissis
indennità: PITTIONI Fedora omissis €.5,76

j) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 425 ex 300, superficie mq. 23 omissis
indennità: PITTIONI Loretta omissis €.5,76

k) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 360 ex 92, superficie mq. 247 omissis
indennità: IAIZA Giulia omissis €.92,63

l) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 360 ex 92, superficie mq. 247 omissis
indennità: PITTIONI Ezio omissis €.308,76

m) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 360 ex 92, superficie mq. 247 omissis

indennità: PITTIONI Fedora omissis €.61,76

n) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 360 ex 92, superficie mq. 247 omissis
indennità: PITTIONI Loretta omissis €.61,76

o) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 361 ex 92, superficie mq. 7 omissis
indennità: IAIZA Giulia omissis €.2,63

p) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 361 ex 92, superficie mq. 7 omissis
indennità: PITTIONI Ezio omissis €.8,76

q) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 361 ex 92, superficie mq. 7 omissis
indennità: PITTIONI Fedora omissis €.1,76

r) IAIZA Giulia nata a Pozzuolo del Friuli il 15/09/1922 prop. 3/12; PITTIONI Ezio nato a pozzuolo del friuli il 07/09/1956 prop. 5/12; PITTIONI Fedora nata a Pozzuolo del Friuli il 20/05/1946 prop. 2/12; PITTIONI Loretta nata a Pozzuolo del Friuli il 15/04/1949 prop. 2/12;
bene censito in Comune di Premariacco,
foglio 27 mapp. 361 ex 92, superficie mq. 7 omissis
indennità: PITTIONI Loretta omissis €.1,76

omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

07_36_3_CNC_AZ SP DANIELE MORO_1 POSTO COADIUTORE AMMINISTRATIVO

ASP "Daniele Moro" - Codroipo (UD)

Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di coadiutore amministrativo a tempo indeterminato. (Estratto).

E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di:
n. 1 posto di "COADIUTORE AMMINISTRATIVO" A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO - CATEGORIA B - POS. EC. B - CCCNL COMPARTO SANITÀ.
Termine di presentazione delle domande: 08.10.2007 ore 12.00
Requisiti specifici per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado e il possesso di un attestato di qualifica/specializzazione specificatamente finalizzato all'esercizio di funzioni all'interno di un Ente pubblico, rilasciato a conclusione di un percorso di formazione professionale di almeno 600 ore, con superamento dei relativi esami finali e rilasciato da Istituti abilitati;
Diario: da definire
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi alla Segreteria dell'Asp "Daniele Moro" V.le Duodo, 80, Codroipo (centralino tel. 0432/909311).
Codroipo, 23 agosto 2007

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Chiara De Nobili

07_36_3_CNC_AZSS2_CONCORSO DIR ORTOPEDICO_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione di deliberazione n. 740 dd. 12.7.2007 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia e traumatologia
La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.
La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
PROVE D'ESAME (art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)
Le prove d'esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgsl. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgsl. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.
1) Requisiti generali per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro

che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e professionali posseduti;
f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Devono inoltre dichiarare:
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA" precisando la causale del versamento.
I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno pre-

sentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:
- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)
ovvero
- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertifcati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in

materia.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.
La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.
L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522
E' possibile la consultazione su sito INTERNET http://www.ass2.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Allegati n. ___

Data_______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

- -

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il _______________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante_____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____ nato/a
il________________________a_______________________________________
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data________________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a____
nato/a il_________________________a____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Data______________________

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

_ _

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig.____
nato/a il________________________a____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi________________in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante____________________________n.___________________
rilasciata dal_____________________di______________in data________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 G O R I Z I A

Il/la sottoscritto/a..

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
....
Dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere nato/a a..il.......................................
- di essere residente a...CAP.........................
Via/Piazza..n............tel..........................
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................(se cittadino italiano)*1
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
....
....
....
....
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)...
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
....
- di aver prestato i seguenti servizi:
(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
....
....
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996
- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione
* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

07_36_3_CNC_AZSS2_GRADUATORIA CARDIOLOGO_007

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 747 dd. 13.7.2007 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di cardiologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

1° dott. Giorgio DE MICHELE punti 76,300
2° dott. Cristiano CUDA punti 75,000
3° dott. Francesca BRUN punti 73,838
4° dott. Renata KORCOVA punti 72,842

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Marco Cavallaro

07_36_3_CNC_AZSS2_GRADUTORIA OPERATORE SOCIO SANITARIO_008

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 6 posti di operatore socio sanitario.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 757 dd. 17.7.2007 sono state approvate la graduatoria generale e la graduatoria dei concorrenti riservatari del concorso pubblico per 6 posti di operatore socio sanitario, graduatorie che vengono di seguito riportate a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10.12.1997 n. 483:

Graduatoria generale:

	cognome	nome	data di nascita	totale punti
1	ZIANI	MAURIZIO		67,720
2	PRINCIC	ADA		66,495
3	CIBAU	FABIO		64,305
4	MRAK	MICHELA		64,290
5	ROGANTINI	MONICA		64,140
6	PIANTEDOSI	PATRIZIA		63,780
7	PERRONE	MARCO		63,735
8	MIOLLI	MICHELA		63,650
9	FACCHINI	ELISABETTA		63,480
10	ZOLIA	MASHA		63,220
11	CUBERLI	LORENA		62,960
12	PELESSON	MANUELA		62,660
13	BADIN	RITA		62,475
14	SIROTICH	ARIANNA		62,320
15	BAIEZ	BARBARA		62,010
16	BRAIDA	DESIREE		61,830
17	VUSIO	VALENTINA		61,800
18	LAZZARO	DANIELA		61,720
19	FURLAN	CINZIA		61,650
20	PIACENZA	ANNA		61,615
21	VIDA	SABINA		61,445
22	PASCOLO	SABINA		61,360
23	GRION	NADIA		61,315
24	HVALA	IRENA		61,285

25	VAZZOLER	ANTONELLA		60,965
26	MOREU	SABRINA		60,900
27	BERNETTI	SERENELLA		60,750
28	MARCON	PATRIZIA		60,620
29	PITEO	PAOLA		60,230
30	CHITTARO	DANIELA		60,190
31	GRILLO	GIUSEPPA ANTONIA		59,865
32	RANDAZZO	ROSARIA		59,830
33	DI NAPOLI	SIMONA		59,650
34	GRI	AGNESE		59,515
35	GIZDIC	FEDERICA		59,340
36	SANDRIN	NANCY		59,180
37	ZORZENON	PAOLA		59,000
38	PRESOT	GABRIELLA		58,400
39	ANDREINI	JANET		58,350
40	MARCHIONNI	FRANCA		58,260
41	TUIS	GABRIELLA		58,200
42	GANDIN	LORENA		58,045
43	ANGOTZI	PAOLA		58,040
44	SERRA	LORENA		58,000
45	STEFANI	CLARA		57,950
46	BERNARDIS	ROBERTA		57,800
47	SANTORO	MICHELINA		57,605
48	FUART	ERIKA		57,465
49	NOCERA	CLOTILDE		57,120
50	BUDRONI	FEDERICA		57,045
51	VIRGOLIN	FRANCESCA		56,980
52	MORGANELLA	DANILO		56,600
53	ROSS	ILARIA		56,465
54	SARI	MONICA		56,420
55	DEGANO	DONATELLA		56,355
56	FERRARRINI	DANIELA		56,300
57	ROSSI	CHIARA		56,085
58	INDRI	LAURA		56,075
59	GREGORI	RENATA		56,020
60	GAIOTTO	LUANA		56,000
61	RIDOLFI	KATIA		55,875
62	DOMINI	CRISTINA		55,870
63	SCOCCIAI	SARA		55,850
64	TAMBALO	DAVIDE		55,745
65	VIZINTIN	CORDIANA		55,105
66	GUERRAZZI	CAROLINA		55,090
67	VENIR	ANNA		55,055
68	CARFI’	CINZIA		55,030
69	LAURI	ANTONIETTA		55,020
70	VISINTIN	MANUELA		54,975
71	CECCHETTO	SIMONA		54,855
72	PERSOGLIA	BRUNA		54,840
73	MARANDOLA	CARLA		54,830
74	BUDICIN	PAOLA		54,775
75	STEFFE’	PAOLA		54,760
76	BURZIO	ROBERTA		54,715
77	MARTIN	VALENTINA	06/05/72	54,670
78	VISINTIN	PATRIZIA	23/03/59	54,670
79	PINAUSIG	SIMONETTA		54,620

80	CALAFIORE	LAURA		54,545
81	BRAICO	CRISTINA		54,475
82	CARÈ	NADIA		54,465
83	MONTALI NADALUTTI	MAURO		54,440
84	LAZZARO	SABRINA		54,390
85	NOCENT	DANIELA		54,350
86	CAPILLO	ENRICO MASSIMO		54,200
87	DOVIER	FRANCESCA	19/10/77	54,120
88	CESCHIA	RAFFAELLA	06/06/72	54,120
89	ZULIANI	ARIANNA	07/10/68	54,120
90	PESOLA	MASSIMO		54,105
91	SCORZA	RITA		54,040
92	BIANCUZZI	ANNA		53,900
93	COMPASSI	MANUEL		53,710
94	SARTORI	MARGHERITA		53,660
95	DJORDIJEVIC	SLOBODANKA		53,320
96	FRANZ	MARCELLA		53,305
97	FURLAN	MARIA CRISTINA		53,300
98	DEGRASSI	VIVIANA	04/09/85	53,140
99	BONAVITA	PASQUALE	08/09/79	53,140
100	MORTL	ELENA		53,120
101	GIOLO	TANIA	10/09/73	53,030
102	COSENZA	GIOVANNI	17/02/68	53,030
103	PAGANELLI	VIVIANA		53,020
104	PLEHAN	GIULIANA		52,830
105	FERESIN	CHIARA		52,595
106	MANFREDA	MARIA BEATRICE		52,520
107	VIDONIS	DORIANA		52,480
108	GADDINI	SERENA		52,170
109	DANIELI	SILVANA		52,050
110	NUZZO	ABRAMO	25/04/79	52,010
111	GIACOVANI	SABRINA	04/07/75	52,010
112	TOMMASI	DANIELA		51,815
113	BRESSAN	MARIA		51,790
114	ALBERGHINI	NADIA		51,670
115	SPAGNA	GENOVEFFA		51,650
116	AMBROSI	MARINA		51,600
117	CICOGNA	FABIO		51,280
118	BELLUCCI	CINZIA		51,075
119	PERZAN	BEATRICE		51,050
120	CONTALDO	MARCO		51,040
121	ATZORI	FRANCESCO	10/05/75	51,000
122	BISIACCHI	GABRIELLA	22/08/69	51,000
123	BOAT	PAMELA		50,900
124	ADAMO	LEONIE		50,725
125	LOTTA	GIUSEPPINA		50,690
126	DI SABATO	MARIA PALMA		50,680
127	ZAGO	ELENA		50,650
128	GERONI	MILENA		50,600
129	ESPOSITO	RENATA		50,560
130	ROVAN	DEBORAH		50,390
131	BAIEZ	RENATO		50,385
132	PIOVESANA	LIVIO		50,345
133	POCHETTI	GIOVANNI ANDREA		50,320
134	OSTIR	FEDERICA		50,170

135	CASTALDO	BARBARA		50,100
136	MARCUSA	LUISA		50,010
137	DURATORRE	MASSIMO		49,940
138	SCANNICCHIO	VALENTINA		49,660
139	BINIK	BARBARA		49,630
140	GIANNETTI	SERAFINO		49,610
141	GOTTARDO	ROBERTA		49,600
142	NICOLA	ANTONELLA		49,540
143	BERTOZ	ELDA		49,425
144	REGLIA	LORENA		49,215
145	GERGOLET	LUCIANA		49,125
146	MORABITO	MARIA CATENA		49,120
147	STIASTNY	FRANCA		49,090
148	BALDUIT	ELOISA		49,085
149	VIOLA	ROBERTA		49,030
150	TORREGROSSA	LOREDANA		49,025
151	NANNAVECCHIA	GILDA		49,010
152	GATTUSO	GIUSEPPE	19/06/74	49,000
153	PRETE	MANUELA	15/03/70	49,000
154	LA ROCCA	FRANCESCO		48,910
155	STABILE	CLAUDIA		48,665
156	RADIN	WALTER		48,575
157	GLOGOVICH	LUCIA		48,560
158	DONDA	DANIELA		48,080
159	PLENZIO	ANTONELLA		48,060
160	COMAR	EMANUELA		48,015
161	BRESSAN	BARBARA 1 figlio	09/09/61	48,000
162	CASSARO	GIOVANNI	29/06/73	48,000
163	DEL PIERO	ISABELLA	29/09/66	48,000
164	ZERBIN	ROSANNA		47,920
165	DROSGHIG	LORETA		47,515
166	IENNACO	FRANCESCO		47,500
167	PERO	IRENE		47,100
168	PASSARELLI *	ANTONIO		47,020
169	BARBANO	CATIA	09/12/77	47,000
170	D'ERCOLE	ENZA	19/11/76	47,000
171	CATONE PANCARO	LUIGI	22/05/69	47,000
172	FRIGO	CRISTINA		46,890
173	CELLAMARE	DONATA		46,100
174	PUSSIG	CRISTINA	17/01/74	46,030
175	BONAZZA	FRANCESCA	23/03/66	46,030
176	RIGHER	ROBERTA		46,020
177	D'ACCORSO	SALVATORE	22/07/83	46,000
178	PASSON	GIULIA	20/02/79	46,000
179	TOMAT	SUSI		45,920
180	CARDUBBO	MARIO		45,360
181	TORTORA	ANNA		45,190
182	BACCOLINI	MARIA CRISTINA		45,080
183	CEREGIOLI	COSTANTINA		45,055
184	CINIERI	MARIA		45,020
185	GAMBINO	LUISA	27/10/76	45,000
186	ASQUINI	MANILA	10/11/59	45,000
187	COSENTINO	CALOGERO	27/11/82	44,000
188	SAVARINO	ALFONSO	12/12/74	44,000

189	BLASIG	CLAUDIA		43,820
190	ANTONINI	FLAVIO		43,480
191	CONIGLIO	MARIA LUISA		43,420
192	STIVANIN	MARINA		43,000
193	IMPERATRICE	ILIO	14/11/63	42,200
194	BESENGHI	ROSSELLA	18/06/62	42,000

* Graduatoria concorrenti riservatari:
1° PASSARELLI ANTONIO con punti 47,020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Marco Cavallaro

07_36_3_CNC_AZSS2_SORTEGGIO CONCORSO DIRIGENTII_005

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia
Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione dei concorsi pubblici sottoelencati nel giorno e all'ora indicata:

16 ottobre 2007 - ore 8.00
1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina fisica e riabilitazione

16 ottobre 2007 - ore 8.30
1 posto di dirigente veterinario (ex 1° livello) di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Marco Cavallaro

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell’anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all’ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007 (ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — **ABB.TO BUR N° ******* (per rinnovo) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — **ABB.TO BUR N° ******* (per rinnovo) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. 709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste